

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
AMENDOLA PIETRO ed altri: Provvidenze per gli agricoltori del Vallo di Diano (Salerno) danneggiati dal maltempo. (9313)	42035	COLITTO: Consolidamento dell'abitato del comune di Pistracupa (Campobasso). (8993)	42041
AMENDOLA PIETRO ed altri: Cavalcavia nell'abitato di Battipaglia (Salerno). (9314)	42035	COLITTO: Sistemazione del bacino montano del fiume Biferno (Campobasso). (9038)	42041
BORIONI: Carta di libera circolazione sulla rete ferroviaria all'ex gerarca Ulisse Iglori. (9303)	42036	COLITTO: Terreni demaniali del comune di Mafalda (Campobasso). (9063)	42041
CAPALOZZA: Cantiere scuola del comune di Urbino (Pesaro). (9233)	42036	COLITTO: Scuola agraria nel comune di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso). (9155)	42042
CARONITI: Imposta di consumo sul vino. (9168)	42036	COLITTO: Strade campestri in Agnone (Campobasso). (9177)	42042
CARONITI: Graduatorie nei concorsi per «cantoniere». (9316)	42037	COLITTO: Autolinea Trivento-Napoli. (9249)	42042
CARRON: Esami di maturità classica presso il liceo-ginnasio «Stellini» di Udine. (9193)	42037	COLITTO: Nomina del collocatore nel comune di Civitanova del Sannio (Campobasso). (9250)	42042
CESSI e COSTA: Miglioramento dei servizi di trasporto sulle ferrovie dello Stato. (9251)	42038	COLITTO: Case per lavoratori nel comune Montagano (Campobasso). (9272)	42042
CHATRIAN: Indennità mensile di «alloggio» ai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (9347)	42038	COLITTO: Cantiere lavoro nella frazione Piana del comune di Spinete (Campobasso). (9296)	42043
COLITTO: Sussidi ai profughi dell'Africa e dell'Egeo. (6878)	42038	COLITTO: Campana della chiesa della congregazione del Carmine del comune di Spinete (Campobasso). (9298)	42043
COLITTO: Edificio scolastico nella frazione di Roccaspromonte (Campobasso). (8157 e 8248)	42039	COLITTO: Stradella Carpinone-Roccaraso (L'Aquila). (9321)	42043
COLITTO: Classificazione di terreni nel comune di Monteroduni (Campobasso). (8366)	42039	DI DONATO: Cantieri lavoro in Molfetta (Bari). (9337)	42044
COLITTO: Istituto professionale agrario nel comune di Larino (Campobasso). (8870)	42040	DI DONATO: Ispettorato del lavoro di Bari. (9379)	42044
COLITTO: Consorzio di bonifica integrale di Larino (Campobasso). (8896)	42040	DIECIDUE: Bagni gratuiti nelle terme di Montecatini (Pistoia). (8942)	42044
COLITTO: Asilo infantile di Pesche (Campobasso). (8961)	42040	DONATINI: Ferrovia Faentina. (9267)	42044
COLITTO: Applicazione della legge per la montagna in provincia di Campobasso. (8981)	42040	FERRARESE: Applicazione della legge sugli sfratti nel comune di Treviso. (8845)	42045
		FERRERI: Scioglimento delle società per azioni «immobiliari». (8939)	42045
		FIETTA: Gestione commissariale dell'Ente risi. (9198)	42046
		GERACI: Abbonamenti ferroviari sul percorso Reggio Calabria centrale-Messina-Villa San Giovanni. (9263)	42047
		GERACI: Compartimento «riservato» nelle vetture ferroviarie per i parlamentari. (9264)	42047

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

	PAG.
GRIFONE e AMENDOLA PIETRO: Cantieri lavoro e scuola nel comune di Caposele (Avellino). (9228)	42048
LA MARCA: Pensione di guerra all'ex militare Revelli Eugenio da Palermo. (9204)	42048
LOZZA e ANGELUCCI MARIO: Danni in Val di Susa (Torino) causati dalle manovre militari. (8839)	42048
LUZZATTO: Accertamento di « profitti di regime » del signor Bennati Arnaldo da Venezia. (7382)	42049
MANNIRONI: Applicazione dell'articolo 8 della legge 26 luglio 1952, n. 991, da parte degli uffici provinciali dei contributi unificati in agricoltura. (9259)	42051
PERRONE CAPANO: Tributi per i generi di larga produzione locale. (8941)	42051
PIERANTOZZI: Pensioni relative alla assicurazione facoltativa. (9208)	42052
PRETI: Facilitazioni alla zona industriale di Ferrara. (6973)	42052
PUGLIESE: Repressione del contrabbando. (5406)	42053
RESCIGNO: Cantiere lavoro nella frazione Lanzara del comune di Castel San Giorgio (Salerno). (9307)	42055
RIVERA: Edifici pubblici e privati dell'Italia centro-meridionale danneggiati dal terremoto. (7838)	42055
SAIJA: Santuario « Maria Santissima » nel comune di Capo d'Orlando (Messina). (8538)	42056
SAIJA: Trasferimento della delegazione australiana per l'emigrazione da Messina a Catania. (9158)	42056
SAMMARTINO: Stazione ferroviaria di Vairano-Caianello (Caserta). (9237)	42057
SAMMARTINO: Cantiere scuola nel comune di Mafalda (Campobasso). (9238)	42057
SAMMARTINO: Sdemanzializzazione di terreni nel comune di Mafalda (Campobasso). (9258)	42057
STUANI: Aeroporto di Orio (Bergamo). (8943)	42058
TANASCO: Perdita di beni situati nell'originario territorio della Jugoslavia. (9186)	42058
TONENGO: Sistemazione degli ex sottufficiali di carriera del Genio ferrovieri. (9293)	42058
TROISI: Indennizzi per danni causati dalla grandine in provincia di Bari. (9232)	42059
TROISI: Assistenza sanitaria ai pensionati civili e militari dello Stato. (9270)	42059
TRULLI: Concessioni demaniali di pascolo negli argini e golene dei fiumi. (8668)	42060
VERONESI: Consultazione degli atti catastali nelle assegnazioni I. N. A.-Casa. (9196)	42060

AMENDOLA PIETRO, MARTUSCELLI E GRIFONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali provvidenze siano state adottate nei confronti degli agricoltori del Vallo di Diano (Salerno), e particolarmente del tenimento di Montesano, i quali hanno subito danni gravissimi alle coltivazioni a seguito delle recenti piogge torrenziali ». (9313).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, pur rendendosi conto dello stato di disagio in cui sono venute a trovarsi le aziende agricole danneggiate dalle recenti piogge torrenziali abbattutesi nel Vallo di Diano (Salerno) non ha la possibilità di intervenire, in quanto, com'è noto, non esistono nel suo bilancio stanziamenti ordinari che consentano l'attuazione di provvideze per sinistri atmosferici. Allorché si sono verificate calamità naturali con carattere di eccezionale gravità e che hanno colpito varie regioni del paese, come le alluvioni e le mareggiate dell'estate e autunno 1951, una legge speciale ha stabilito appositi stanziamenti per facilitare il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole sinistrate.

« Tale legge, però, non può nella specie trovare applicazione, perché riguarda soltanto i danni verificatisi nel periodo da essa previsto. Per altro, la legge 10 gennaio 1952, n. 3, ha inteso escludere il principio del risarcimento del danno alle colture, ammettendo a sussidio soltanto le spese di ripristino della produttività dei terreni e di ricostituzione dei mezzi di produzione. Quindi anche sotto questo profilo la citata legge non potrebbe trovare applicazione per sovvenire i produttori agricoli danneggiati della provincia di Salerno ».

Il Ministro: FANFANI.

AMENDOLA PIETRO, MARTUSCELLI E GRIFONE. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quando sarà finalmente eliminato, mediante un cavalcavia, l'inconveniente gravissimo del passaggio a livello nel pieno centro dell'abitato di Battipaglia (Salerno), inconveniente che determina estenuanti soste degli autoveicoli lungo la statale delle Calabrie, con conseguente ingorgo del traffico ». (9314).

RISPOSTA. — « La costruzione di un cavalcavia in sostituzione del passaggio a livello ubicato nell'abitato di Battipaglia (chilometri 72+628 della linea Napoli-Potenza) è in corso di studio da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali la quale è unica

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

competente a decidere in merito ed alla quale spetta la progettazione e realizzazione dell'opera. L'Amministrazione ferroviaria è, al riguardo incondizionatamente favorevole; e, qualora dall'eventuale costruzione del manufatto dovesse derivare la totale e definitiva soppressione dell'attuale passaggio a livello, sarebbe senz'altro disposta a contribuire nelle spese relative in misura pari all'economia annua capitalizzata che si otterrebbe con la eliminazione dell'attraversamento a raso ».

Il Ministro: MALVESTITI.

BORIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere:

a) se corrisponde a verità che di recente è stato autorizzato per « speciali ragioni di Stato » il rilascio, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 novembre 1942, n. 1475, della « carta libera di circolazione » sulla intera rete ferroviaria al tristemente noto squadrista ed ex gerarca Ulisse Iglori;

b) quali siano le « speciali ragioni di Stato » che hanno indotto l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri ad autorizzare il ripristino della concessione di cui sopra, all'Iglori negata dalla caduta del fascismo in poi ». (9303).

RISPOSTA. — « In proposito si comunica che, in data 20 settembre 1952, è stato autorizzato il Ministero dei trasporti, ai termini dell'articolo 4 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, a rilasciare la carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato alla Medaglia d'oro al valor militare, maggiore di fanteria ruolo di onore Ulisse Iglori. L'autorizzazione è stata data su richiesta del gruppo delle Medaglie d'oro al valor militare ed in base all'apposita preventiva istruttoria dalla quale è risultato che il predetto ufficiale non aveva riportato punizioni a seguito del giudizio di discriminazione recentemente definito nei di lui confronti e che lo stesso era tuttora insignito della menzionata decorazione al valor militare.

«La concessione, infatti, effettuata ai sensi della citata legge, la quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la facoltà di autorizzare il rilascio di dette « carte » per « speciali ragioni di Stato » viene accordata, da anni, a tutte le medaglie d'oro al valor militare, in quanto l'accoglimento delle richieste avanzate dal gruppo di rappresentanza vuol rappresentare un attestato della riconoscenza nazionale verso coloro che bene meritano riportando, nelle operazioni di guerra, la più alta decorazione al valor militare. Il beneficio del permanente ferroviario è, di con-

seguenza, revocato allorché i titolari siano stati privati di detta decorazione o sospesi della facoltà di fregiarsi della medesima per essere incorsi in uno dei casi previsti dalla legge 24 marzo 1932, n. 453 ».

Il Sottosegretario di Stato: ANDREOTTI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se, come è nelle legittime aspettative dell'amministrazione comunale e della popolazione di Urbino (Pesaro), sarà provveduto al finanziamento per il 1952-53 del cantiere scuola, che attende alla costruzione dello stadio in quella città e che è già previsto nel piano provinciale del lavoro ». (9233).

RISPOSTA. — « Presso questo Ministero trovansi, in atto, in fase di elaborazione il piano nazionale per la istituzione dei cantieri di lavoro nelle varie province. Per tanto, la richiesta di concessione di un cantiere di lavoro nel comune di Urbino, per la sistemazione del locale stadio, inclusa fra le proposte formulate dal competente ufficio provinciale del lavoro, sarà presa in esame in sede di redazione del piano medesimo ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CARONITI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se, ad un impiegato statale che — per ragioni di servizio — risiede in luogo diverso da quello in cui produce del vino ricavato dalle uve dei propri fondi, compete l'esenzione dell'imposta di consumo, per sé e per ogni membro della sua famiglia, quando il consumo si verifichi nel comune di residenza, diverso quindi da quello di vinificazione ». (9168).

RISPOSTA. — « L'esenzione dall'imposta di consumo sul vino a favore dei produttori, prevista dall'articolo 30, n. 2, del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1952, n. 703, compete quando il consumo si verifichi nel luogo di vinificazione o se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni stabilite nel regolamento. E l'articolo 73 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, dispone, al quarto comma, che quando la vinificazione od il consumo avvengano fuori del fondo dal quale provengono le uve, l'esenzione compete a condizione che la casa di abitazione o la cantina sia nello stesso comune ove è situato il fondo, ovvero nel territorio del comune limitrofo; che la casa di abitazione sia in tutto o in parte necessaria per i bisogni della coltiva-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

zione del fondo e per il deposito dei prodotti agricoli, e la cantina, quando non sia nel fondo, sia annessa alla casa di abitazione.

« Qualora, per tanto, nel caso prospettato sussistano le predette circostanze e condizioni, non vi è dubbio che compete l'esenzione in parola ».

Il Ministro: VANONI.

CARONITI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se sia a conoscenza che molti giovani, che hanno preso parte al concorso per cantoniere, hanno potuto presentare una dichiarazione integrativa solo dopo ultimati gli esami orali; e se non ritenga opportuno dare valore alle dichiarazioni integrative predette, presentate anche dopo le prove orali e fino alla data della compilazione delle graduatorie ». (9316).

RISPOSTA. — « In relazione alle norme del bando di concorso a cantoniere, i documenti attestanti i titoli di preferenza, o prestazioni d'opera ai fini della votazione complessiva, debbono essere fatti pervenire prima della data di inizio delle prescritte prove di esame. Interpretando in senso lato tale disposizione, l'amministrazione ferroviaria, trattandosi di concorso con sole prove orali, ha ammesso che fossero presi in considerazione i documenti di cui sopra, anche se presentati entro le date delle prove di esame fissate per i singoli candidati.

« L'applicazione di criteri di ulteriore larghezza danno valore ai documenti presentati dopo le prove di esame e fino alla data di compilazione delle graduatorie, sarebbe contraria alle norme del bando, e quindi inammissibile ».

Il Ministro: MALVESTITI.

CARRON. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la commissione per gli esami di maturità del Liceo classico « Stellini » di Udine ha tenuto, il giorno 3 luglio 1952, la seduta per le esclusioni dalla prova orale di italiano, assente il commissario di latino e greco. L'interrogante chiede di conoscere le norme regolamentari o ministeriali vigenti che autorizzavano il presidente della medesima commissione a procedere in tale modo o quali improrogabili termini lo abbligavano a tenere quella seduta durante l'assenza del commissario, che sarebbe stato presente in Udine nei successivi giorni 4, 5 e 6 luglio nei quali dovevano aver luogo le prove scritte di latino e greco.

« Chiede, inoltre, qualora tali norme e tali necessità non siano sussistite, di sapere se l'onorevole Ministro non ritenga irregolare la esclusione di 15 candidati dalla prova orale di italiano e come intenda provvedere per regolarizzare la loro situazione. Chiede, infine, se l'onorevole Ministro intenda provvedere e come contro il responsabile ». (9193).

RISPOSTA. — « Alla seduta per le esclusioni dalla prova orale di italiano degli esami di maturità classica tenutasi, nella decorsa sessione estiva, presso il Liceo ginnasio « Stellini » di Udine, effettivamente, per giustificato motivo, non era presente il commissario di latino e greco. Questi però nella sua qualità di membro della relativa sottocommissione di lettere, aveva regolarmente già partecipato a tutti i lavori della stessa, in piena conformità di giudizi con i colleghi che, in sua assenza, sottoposero poi alla commissione, a norma delle disposizioni vigenti, le proposte sulle quali quest'ultima deliberò all'unanimità, e cioè con una maggioranza superiore a quella richiesta (cinque su sette), la esclusione di un certo numero di candidati dalla prova orale di italiano.

« Non potendosi prevedere l'eventuale durata dell'assenza del predetto professore, il presidente non ritenne di dover procrastinare la seduta della commissione plenaria, le cui deliberazioni, per altro, per i motivi sopra esposti, erano e sono, da considerarsi pienamente legittime. Comunque, essendo rientrato il professore l'indomani, quando ancora le decisioni non erano state rese pubbliche, *ad abundantiam*, esse furono integrate dalla piena adesione del predetto membro, come risulta da apposito verbale all'uopo redatto. Stando così le cose, nessun provvedimento il Ministero ha da prendere in merito, poiché l'operato della commissione è da ritenersi pienamente legittimo ».

Il Ministro: SEGNI.

CESSI E COSTA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se, parallelamente all'annunciata istituzione di nuovi convogli ultrarapidi, di carrozze belvedere, di saloni cinematografici nelle ferrovie dello Stato a conforto di un'aminoranza privilegiata, abbia preso in considerazione l'urgente necessità di risolvere il problema dell'eccessivo affollamento dei treni ordinari, specialmente sulle linee a lungo percorso; e per conoscere quali provvidenze intenda adottare allo scopo di mettere il servizio in grado di corrispondere alle indispensabili esigenze del traffico, e di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

eliminare intollerabili disagi alla grande maggioranza dei viaggiatori ». (9251).

RISPOSTA. — « L'affluenza dei viaggiatori nei treni sulla nostra rete ferroviaria, notevolmente accresciuta rispetto all'anteguerra, non presenta costantemente la stessa intensità; ma come è ben noto, subisce fluttuazioni più o meno estese a seconda delle stagioni (periodo estivo delle cure e villeggiature) e delle festività più importanti (Natale, Pasqua, Ferragosto, ecc.), mentre, per evidenti ragioni economico-finanziarie, il parco delle carrozze, non può essere adeguato alle massime punte di traffico, ma a quello normale che si verifica durante la maggior parte dell'anno sia pure con una ragionevole scorta.

« Al traffico eccezionale dei viaggiatori si fa fronte con una più intensa utilizzazione delle carrozze disponibili, in modo da limitare il ciclo di riutilizzazione del materiale in parola. Tale provvedimento però non può evitare notevoli affollamenti di treni che d'altra parte si verificavano, nelle suaccennate circostanze, anche nell'anteguerra, quando il parco delle carrozze annoverava circa 700 unità in più dell'attuale, mentre oggi i viaggiatori-chilometro sono aumentati del settanta per cento rispetto all'anteguerra. Colla fine dell'estate l'affollamento della maggior parte dei treni a lungo percorso è sensibilmente diminuito e perciò il disagio dei viaggiatori, cui accennano gli onorevoli interroganti, deve ormai considerarsi del tutto eccezionale, e può verificarsi solo quando non torna possibile prevedere tempestivamente affollamenti straordinari, che possono presentarsi in stazioni sprovviste di adeguate scorte di carrozze e di mezzi di trazione.

« Comunque, allo scopo di fronteggiare in migliori condizioni il servizio viaggiatori anche nei periodi di maggiore affluenza, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha attualmente in corso di costruzione la fornitura di circa 380 carrozze e di 22 automotrici ed elettromotrici. Ed altre carrozze, automotrici ed elettromotrici saranno costruite non appena saranno stati concessi i fondi del previsto stanziamento a favore delle ferrovie dello Stato di 160 miliardi. D'altra parte, una grande amministrazione non può rinunciare a tutti quei perfezionamenti e miglioramenti dei servizi di classe che sono una conseguenza del naturale progresso dei mezzi di trasporto e che sono stati già adottati dalle principali amministrazioni estere.

« Premesso che non è in programma la costruzione di carrozze belvedere e di carrozze

cinematografiche, i mezzi di lusso cui si riferiscono gli onorevoli interroganti sono costituiti da due elettrotreni di nuovo tipo, la cui costruzione è stata decisa allo scopo di poter effettuare anche sulla nostra rete quei servizi comodi e veloci che presso altre ferrovie sono ormai in funzione da tempo. Considerato che il turismo costituisce una delle principali voci attive nella bilancia commerciale con l'estero del nostro paese è evidente che per attirare le correnti turistiche di qualità, che sono le più redditizie, occorre offrire ai turisti esteri quelle comodità di viaggio alle quali sono ormai abituati nelle loro nazioni e che trovano anche in altri paesi europei, nostri temibili concorrenti nell'attrezzatura turistica ».

Il Ministro: MALVESTITI.

CHATRIAN. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — « Per conoscere se — riconosciuto che l'indennità mensile alloggio attribuita ai militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risulta ormai inadeguata, non solo ai canoni d'atto di mercato, ma anche a quelli praticati dall'I.N.C.I.S., dall'I.N.A.-Casa, dall'Istituto delle case popolari, ed appena sufficiente a corrispondere le spese di portierato e dei servizi comuni; considerato che le disparità di trattamento tra i militari dei carabinieri e della pubblica sicurezza provvisti di alloggio in natura e quelli provvisti di indennità alloggio è eccessiva e stridente — non ritengono di determinare la pronta revisione ed il conseguente adeguamento della indennità in parola ». (9347).

RISPOSTA. — « È tuttora all'esame, d'intesa con il Ministero del tesoro e con gli altri Dicasteri interessati, la proposta di revisione delle misure della indennità di alloggio per il personale delle forze di polizia, compresi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere in qual modo intende provvedere alla erogazione dei sussidi spettanti per legge ai profughi dell'Africa e dell'Egeo, non avendo più il Ministero dell'interno autorizzato le prefetture ad anticipare, per conto del Ministero dell'Africa italiana, le somme all'uopo necessarie ». (6878).

RISPOSTA. — « È stata pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* del 24 marzo 1952, n. 71, la

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

legge 4 marzo 1952, n. 137, che ha disciplinato, su nuove basi, l'assistenza ai profughi in genere, compresi quelli dell'Africa italiana e dell'Egeo. In base a tali nuove norme al pagamento dei sussidi previsti dalla legge per i profughi non ricoverati nei centri di raccolta provvedono (articolo 15) gli enti comunali di assistenza con fondi forniti dalle competenti prefetture mentre all'amministrazione dei centri di raccolta deve provvedere (articolo 18) il Ministero dell'interno, direzione generale dell'assistenza pubblica.

« Per tanto la competenza di questo Ministero sull'assistenza ai profughi è limitata al semplice stanziamento di fondi, il che avviene regolarmente all'inizio di ogni esercizio finanziario in sede di predisposizione del bilancio di previsione ».

Il Ministro ad interim: PELLA.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se è disposto ad accogliere la domanda del comune di Castropignano (Campobasso) diretta ad ottenere il contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa occorrente per la costruzione in Raccaspromonte, frazione di detto comune dell'edificio scolastico ». (8157).

« Per conoscere se è disposto ad accogliere la domanda del comune di Castropignano (Campobasso) di contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sulla spesa prevista per la costruzione nella frazione di Roccaspromonte dell'edificio scolastico tanto necessario a quella laboriosa e patriottica popolazione ». (8248).

RISPOSTA. — « Si dà una risposta unica alle due interrogazioni soprariportate perché esse trattano identico argomento. Per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Roccaspromonte il comune di Castropignano (Campobasso) potrebbe avvalersi delle agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, che reca provvidenze per la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

« Non risulta però, fino ad ora, pervenuta da parte di detta amministrazione alcuna domanda intesa ad ottenere a tal fine il contributo di cui alla citata legge. Se detta domanda perverrà tempestivamente, essa sarà esaminata, in concorso con le numerose altre dirette a conseguire gli stessi benefici e compatibilmente con le disponibilità di fondi, in sede di compilazione del prossimo programma del-

le opere da ammettersi a fruire dei benefici previsti dalla citata legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la declassazione di tutti i terreni, irrigati dalla sorgente Capo Trio in tenimento del comune di Monteroduni (Campobasso), essendo la stessa da anni diventata intermittente. Detti terreni non « irrigui » dovrebbero essere ulteriormente classificati, ma « promiscui ». (8866).

RISPOSTA. — « A norma delle vigenti istruzioni ministeriali si qualificano « irrigui » anche i terreni irrigati con acque di origine e derivazione in certa, le quali vengono talvolta a mancare nel periodo di maggior bisogno. Irrigui per tanto sono stati qualificati i terreni del comune di Monteroduni per i quali si utilizzano le acque delle sorgenti di Capo Trio, la cui intermittenza, che si verifica in qualche anno di eccessiva siccità, è nota da vecchia data. L'intermittenza delle acque era anche contemplata dal regolamento comunale per la irrigazione di quei campi del 1911, il quale agli articoli 5 e 6 prevede:

a) che una parte o tutte le acque di una contrada immesse nel canale di un'altra contrada a sussidio della deficienza delle acque che venisse a verificarsi;

b) la riduzione dell'orario di irrigazione in dipendenza di insufficienza di acqua;

c) la precedenza a fondi che hanno maggiore urgenza delle acque per la natura della coltivazione ed, a parità, ai primi raccolti sui secondi e sui terzi, ed ai primi vicini alla sorgente su quelli più lontani.

« L'andamento dell'afflusso delle acque di Capo Trio era noto al tecnico incaricato della qualificazione e classificazione dei terreni in oggetto ed alla Commissione censuaria comunale quando, nella campagna del 1947, si procedette a tali operazioni in quel comune. Nessun fatto nuovo si è verificato dopo quell'anno. Le classi prima e seconda furono stabilite tenendo conto della fertilità dei terreni, messa in evidenza dalla media annua dei prodotti, che indicò proprio quelli irrigati con le acque di Capo Trio come i più fertili del comune, anche avuta presente la possibile intermittenza delle irrigazioni.

« Si ritiene opportuno aggiungere che in sede di determinazione delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario, operazione questa che è tuttora in corso, viene tenuto con-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

to, per i terreni irrigui dell'intermittente afflusso delle acque, in quanto vengono prese in esame, per le tariffe stesse le produzioni riferite non ad un solo anno, ma ad un congruo numero di anni, comprendendovi anche quelli di insufficiente irrigazione ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla istituzione nel comune di Larino (Campobasso) di un istituto professionale agrario, chiesta dal comune predetto con domanda del febbraio 1952, in conformità della deliberazione dello stesso comune presa il 15 febbraio 1952 ». (8870).

RISPOSTA. — « Gli attuali istituti professionali sono stati istituiti a titolo di esperimento per cui, prima di procedere alla creazione di nuovi istituti del genere, si attende di conoscere i risultati di tale esperimento. In considerazione di ciò non è possibile accogliere, per il corrente anno, la richiesta del comune di Larino (Campobasso) tendente ad ottenere l'istituzione di un istituto professionale per l'agricoltura ».

Il Ministro: SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa al consorzio di bonifica integrale di Larino (Campobasso), per la cui costituzione, ai sensi dell'articolo 56 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, il sindaco di Larino, con domanda del 20 giugno 1950 e 18 novembre 1951, si rivolse al predetto di Campobasso chiedendo la costituzione del consorzio su una superficie di circa 30.000 ettari nei territori di « Piani di Larino » e « Nuova Cliternia ». (8896).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha recentemente dato disposizioni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli perché venga perfezionata l'istruttoria per la costituzione del consorzio di bonifica di Larino. I relativi atti sono stati restituiti, per il tramite del provveditorato, al comune di Larino, perché si provveda a modificarli e integrarli in conformità delle cennate disposizioni e dalle particolari istruzioni che lo stesso provveditorato impartirà al comune nei riguardi del perimetro del territorio da consorzicare. Occorre far presente che questo Ministero, nell'autorizzare nel senso suesposto, il procedimento di costituzione del consorzio ha ad ogni buon fine avvertito che l'autorizzazione non

comporta alcun impegno nei riguardi del finanziamento delle opere che verranno proposte dall'ente costituendo ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere le ragioni per le quali il comune di Pesche (Campobasso) non ancora corrisponde al locale asilo infantile il contributo di lire 25.000, risultante dal bilancio, e per le quali l'E.C.A. locale non consegna allo stesso asilo le lire 30.000, inviate all'uopo dalla prefettura di Campobasso ». (8961).

RISPOSTA. — « Nel comune di Pesche esiste un asilo privato sorto alcuni anni or sono, al quale il comune allargisce un contributo annuo di lire 25.000, che viene corrisposto in due semestralità posticipate quale compenso alla direttrice dello stesso asilo. Da accertamenti eseguiti è risultato che con mandato del 19 agosto 1952 è stata corrisposta alla predetta direttrice la somma di lire 15.000, di cui lire 12.500 quale compenso per il 1° settembre 1952 e lire 3000 quale anticipo per miglioramenti economici dal 1° gennaio al 30 giugno 1952.

« Nel giugno scorso è stato inviato dalla prefettura di Campobasso all'ente comunale di assistenza di Pesche un contributo straordinario di lire 30.000, da devolvere all'asilo, per assistenza ai bambini poveri e bisognosi che lo frequentano. Poiché l'asilo non ha un presidente, il presidente dell'E.C.A., non ritenendo opportuno corrispondere il sussidio direttamente alla direttrice dell'asilo medesimo, aveva richiesto istruzioni alla suddetta prefettura e, secondo le direttive da questa impartite, il contributo di cui trattasi è stato versato al sindaco nel decorso mese di settembre. La prefettura ha, in pari tempo, richiesto al sindaco assicurazioni circa la effettiva devoluzione a beneficio dell'asilo della somma anzidetta, da giustificare successivamente con regolare rendiconto ».

Il Sottosegretario di Stato: BUBBIO.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere in quali comuni della provincia di Campobasso ritiene che possa trovare applicazione la importantissima recente legge della montagna ». (8984).

RISPOSTA. — « I comuni della provincia di Campobasso, i cui territori sono considerati « montani » ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono i seguenti:

Agnone, Acquaviva di Isernia, Belmonte del Sannio, Campochiario, Capracotta, Caro-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

villi, Castelbottaccio, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelmauro, Chiauci, Civita Campomarano, Civitanova del Sannio, Colle a Volturno, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Longano, Lucito, Macchia di Isernia, Miranda Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pescolaniano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, Salcito, Sambiasi, San Massimo, San Pietaro Avellana, San Polomatese, San Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Angelo in Grotte, Sessano, Vastogirardi, Guardiaregia, Cercemaggiore ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno essere completati i lavori di consolidamento dell'abitato del comune di Pietracupa (Campobasso), che sono importanti ed indifferibili ». (8993).

RISPOSTA. — « Per il consolidamento dell'abitato del comune di Pietracupa (Campobasso), compreso fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato a' sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono stati di recente eseguiti i lavori più urgenti per un importo di lire 5 milioni. I lavori di completamento, che per altro non rivestono carattere di urgenza, potranno essere eseguiti in relazione alle disponibilità di fondi ed al grado di urgenza del consolidamento da eseguire in altri comuni della provincia di Campobasso ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste e al Ministro Campilli.* — « Per conoscere lo stato della pratica, relativa alla sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente « Vallone Forca » del fiume Biferno, che comprende la costruzione di una importantissima strada, lunga appena 10 chilometri, che dalla località « Ginestroni » dovrebbe condurre alla località « Sella Monte San Giovanni » e si snoderebbe su tratturo già esistente ». (9038).

RISPOSTA. — « Il Vallone Forca » è compreso nel perimetro del bacino montano del fiume Biferno, del quale è affluente, e trovasi ubicato nella parte media del bacino stesso. Per tale zona non è stata prevista alcuna attività sistematoria nel programma deliberato dal Comitato dei Ministri della Cassa per il

Mezzogiorno, in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 646, mentre è stata presa in considerazione nel programma stesso la parte alta di detto bacino.

« Risulta a questo Ministero che per la sistemazione idraulico-forestale del « Vallone Forca », il Segretariato nazionale per la montagna — ufficio di Chieti — ha elaborato, per incarico ed a spese del comune di Guardialfiera (Campobasso), un progetto esecutivo, che prevede, fra l'altro, anche la costruzione di una strada della lunghezza di chilometri 5,88, che si dovrebbe estendere per buona parte su un tratturo già esistente, fra la contrada Ginestroni, in comune di Guardialfiera e la provinciale Frentana, nei pressi della Croce di San Giovanni, in territorio del comune di Civitacampomarano. Comunque gli interventi riflettenti la sistemazione di che trattasi sono subordinati alla approvazione del programma integrativo in corso di formulazione riguardante i nuovi bacini montani ricadenti nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, programma che per la provincia di Campobasso comprende anche la zona del medio Biferno nella quale, come già detto, è compreso il Vallone Forca ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla sdemanializzazione di 57 ettari di terreno del comune di Mafalda (Campobasso), la cui definizione è urgente, dovendo il terreno predetto essere compreso nel consorzio di bonifica in destra del Trigno ». (9063).

RISPOSTA. — « In seguito agli accertamenti eseguiti da questo Ministero è risultato che i terreni dell'estensione di ettari 57, compresi nel comune di Mafalda (Campobasso) cui si riferisce l'onorevole interrogante, risultano di proprietà demaniale di detto comune e non dello Stato ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno, in conformità dei desideri di quella proba laboriosa popolazione agricola, trasformare la scuola media inferiore del comune di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso), intitolata a « Giuseppe Giudice Caracciolo », in scuola agraria, dato che la principessa Acton Caracciolo ha già donato alla detta scuola quattro ettari di terreno ed è disposta a spen-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

dere anche due milioni per l'acquisto di altro terreno in prossimità del paese, dove impiantare campi sperimentali ». (9155).

RISPOSTA. — « Il Ministero non ha potuto prendere in esame la possibilità e la opportunità di trasformare in scuola di avviamento a tipo agrario, la scuola media di Sant'Elia a Pianisi, perché nessuna proposta del genere è stata all'uopo avanzata dalle autorità locali interessate ».

Il Ministro: SEGNI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quali pratiche dovranno svolgersi dagli abitanti di Villacanele, frazione di Agnone (Campobasso), per poter costruire, col concorso dello Stato, ai sensi della recente provvida legge sulla montagna, una rete di strade campestri, di cui sentono grande bisogno ». (9177).

RISPOSTA. — « Gli abitanti di Villacanele (frazione del comune di Agnone Campobasso), per poter costruire con il concorso dello Stato, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, una rete di strade campestri, dovranno rivolgere istanza al competente Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso, il quale esaminerà la richiesta stessa nel quadro delle provvidenze da adottare in quella provincia in relazione alla assegnazione di fondi che sarà possibile disporre in favore della provincia stessa ».

Il Ministro: FANFANI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta della ditta Scarano di autorizzazione a deviare per Bagnoli del Trigno (Campobasso) il percorso dell'autolinea Trivento-Napoli, che potrebbe ormai essere definita favorevolmente a quelle che sono le giuste aspirazioni dei comuni di Bagnoli del Trigno e di Duronia, essendo stata consolidata la passerella che tempo fa si riteneva inadatta al passaggio degli automezzi di portata superiore a tre tonnellate, mentre oggi, con l'aggiunta di idonee travi di ferro, tale passaggio è ben possibile, come è dimostrato dal traffico quotidiano ». (9249).

RISPOSTA. — « L'amministrazione è favorevole, in via di massima, a deviare per Bagnoli del Trigno l'autolinea Trivento-Boiano-Napoli gestita dall'impresa Scarano Mario. Non è stato per altro possibile addivenire, a tutt'oggi all'attuazione pratica di tale deviazione in dipendenza dell'intransitabilità del

tratto di strada che congiunge Bagnoli del Trigno con Salcito. Ancor di recente — e precisamente in data 8 settembre 1952 — l'amministrazione provinciale del Molise, all'uopo interpellata dal competente ispettorato compartimentale M.C.T.C., precisava testualmente per iscritto che « non può assolutamente essere consentito il transito di autobus di linea a carico e velocità regolamentari sul tratto di strada da Bagnoli a Salcito della strada provinciale Trignina ». Per tale motivo non riesce possibile autorizzare, almeno per il momento, la richiesta deviazione di percorso ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali norme sono in vigore per il comune di Civitanova del Sannio Campobasso) per la nomina del collocatore, essendo stata nominata persona che non ha i requisiti richiesti dalla legge, trascurandosi altre persone, fornite di tali requisiti, destandosi così in quella proba laboriosa popolazione malumore, che è sempre opportuno, nell'interesse di tutti evitare ». (9250).

RISPOSTA. — « Le nomine del personale incaricato temporaneo del collocamento nei comuni sono effettuate da questo Ministero che, avvalendosi di poteri discrezionali, designa le persone tra quelle proposte dagli uffici del lavoro territorialmente competenti facendo, di massima, cadere la scelta sui nominativi per i quali i prefetti esprimono il loro parere favorevole. Nel caso in esame, la prefettura di Campobasso, segnalati tre nominativi di persone ritenute capaci ad assolvere l'incarico di cui trattasi, ha espresso il parere favorevole nei confronti del signor Conti Domenicantonio, al quale per tanto l'incarico stesso è stato affidato ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potrà avere inizio nel comune di Montagano (Campobasso) la costruzione di case per lavoratori (pratica numero 15502) ». (9272).

RISPOSTA. — « Poiché la questione rientra nella competenza dello scrivente, si ha il pregio di comunicare quanto segue. Nel piano di costruzioni del terzo anno, predisposto dal comitato di attuazione della gestione I.N.A.-Casa è stata autorizzata, per Montagano, la costruzione di quattro alloggi. L'incarico di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

stazione appaltante è stato demandato all'Istituto autonomo per le case popolari di Campobasso. Risulta che l'area necessaria è già stata reperita e che attualmente il relativo progetto trovasi in corso di elaborazione presso un progettista di fiducia della gestione, all'uopo incaricato dalla stazione appaltante. Non appena detto progetto sarà pervenuto, la gestione provvederà ad esaminarlo con urgenza e, dopo l'approvazione, la stazione appaltante verrà autorizzata ad indire la gara per l'appalto dei lavori ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nella frazione Piana del comune di Spinete (Campobasso) un cantiere di lavoro che, mentre giovi alla locale disoccupazione, consenta la sistemazione della strada lunga circa 400 metri, che unisce la provinciale Spinete-Sant'Elena (partendo dalla predetta frazione) alla provinciale Spinete-Casalcipriano, costeggiando il pozzo che serve per l'alimentazione idrica di tutta la contrada ed al quale, nella stagione invernale, è impossibile accedere con grande danno della popolazione locale ». (9296).

RISPOSTA. — « Si ha il pregio di chiarire in merito che non risulta pervenuto alcun progetto per l'istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Spinete, frazione Piana, e per tanto non è possibile provvedere al riguardo. Si fa, tuttavia, presente che a favore dei disoccupati del comune predetto è stata richiesta la concessione di un cantiere di sistemazione montana che interessa, congiuntamente, il comune in questione e quello di Colledara. Tale richiesta sarà presa in considerazione in sede di redazione del piano nazionale di cantieri, attualmente in fase di elaborazione ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — « Per conoscere quando potrà essere riparata la campana della chiesa della Congregazione del Carmine del comune di Spinete (Campobasso), danneggiata dalla guerra ». (9298).

RISPOSTA. — « La domanda inoltrata dal legale rappresentante della chiesa della Congregazione del Carmine di Spinete (Campobasso) per ottenere a spese dello Stato la riattivazione di una campana di chilogrammi 473,

è stata trasmessa all'Ufficio ripristino campane del Ministero dei trasporti, dalla Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra, il 10 giugno 1950.

« In base all'ordine di precedenza assegnato alla domanda in questione dalla prefata Pontificia commissione, unica competente per la determinazione dei turni di fusione, il nominativo dell'ente di culto di Spinete è già stato incluso in uno dei lotti di fusioni messi in gara fra le ditte fonditrici il 1° ottobre 1952.

« In relazione a quanto sopra si ritiene che la campana in questione sarà riattivata nel corso del corrente esercizio finanziario 1952-53 ».

Il Ministro dei trasporti: MALVESTITI.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere in qual modo intende intervenire, perché sia riaperta al transito la stradella, che si svolge lungo il tratto della ferrovia Carpinone-Roccaraso (L'Aquila), nei pressi della stazione di Sessano, nel sottoscarpa tra il sottovia denominato « Morlungo » ed il passaggio a livello presso il casello ferroviario al chilometro 111+500, essendo stata arbitrariamente chiusa da privati, contro i quali il comune di Sessano non ha modo di esibire, perché non sono in suo possesso, i documenti, dai quali risulta che il terreno, in cui la stradella si svolge, venne espropriato dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato e la stradella stessa affidata per la manutenzione al ripetuto comune ». (9321).

RISPOSTA. — « All'amministrazione delle ferrovie dello Stato risulta che la Società italiana per le strade ferrate meridionali, all'epoca dell'impianto della linea Sulmona-Isernia, nel tratto compreso fra il sottovia Merlonga e la vicina casa cantoniera, impose la servitù di passaggio a favore dei frontisti su una striscia di terreno della larghezza di due metri con andamento parallelo al piede del rilevato ferroviario e con accesso dalla strada mulattiera Merlonga. Non risulta invece che detta striscia di terreno sia stata consegnata al comune di Sessano per la manutenzione, in quanto la striscia medesima non fu espropriata ma semplicemente sottoposta a servitù di passaggio ».

Il Ministro: MALVESTITI.

DI DONATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se, in considerazione della grave situazione di disoccupazione creatasi a Molfetta (Bari) in seguito alla gravissima crisi della pesca, non

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

sia necessario ed urgente intervenire con l'assegnazione di un congruo numero di cantieri di lavoro. Tale assegnazione servirebbe a lenire la dura situazione in cui si trovano numerosi disoccupati ». (9337).

RISPOSTA. — « Presso questo Ministero trovansi, attualmente, in fase di elaborazione il piano nazionale con il quale si provvede alla istituzione di cantieri di rimboschimento e di lavoro. La richiesta, pertanto, di istituzione di cantieri nel comune di Molfetta sarà presa in considerazione in sede di redazione del piano predetto. Si fa presente a tale proposito che fra le proposte inoltrate dal competente ufficio provinciale del lavoro, sono compresi, per detto comune, n. 4 cantieri per un totale complessivo di 32.000 giornate lavorative circa. Poiché, per altro, è pervenuto a questo Ministero solo un progetto dei quattro proposti, si resta in attesa degli altri tre per potere ultimare l'assegnazione del totale delle giornate lavorative già stabilite per il comune di Molfetta ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DI DONATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga opportuno rafforzare gli uffici dell'Ispettorato del lavoro di Bari per metterlo in grado di poter esercitare una più pronta ed efficace azione per costringere i datori di lavoro all'osservanza delle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nella provincia di Bari, solo tra il 14 ed il 26 settembre 1952, si sono avuti 3 morti per infortunio sul lavoro ». (9379).

RISPOSTA. — « Da parte di questo Ministero è stato recentemente espletato un concorso a 85 posti di ispettore del lavoro ed è stato già predisposto, affinché i vincitori del concorso medesimo siano chiamati a seguire un corso presso il Ministero, ai fini dell'addestramento nel servizio ispettivo. Pertanto entro il corrente anno, dopo aver frequentato il corso predetto, i nuovi funzionari saranno destinati ai vari uffici dell'ispettorato, ed in tale occasione, come era già previsto, sarà provveduto ad assegnare altro personale ispettivo al circolo di Bari. Si fa inoltre presente che sono attualmente in via di espletamento altri concorsi di ispettore del lavoro per complessivi numero 63 posti, per cui non si mancherà di provvedere, fra breve, ad aumentare ulteriormente anche il personale ispettivo del circolo di Bari ».

Il Ministro: RUBINACCI.

DIECIDUE. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per le quali la Società delle terme, concessionaria dell'Azienda terme di Montecatini (Pistoia), non ha aperto al pubblico indigente i bagni gratuiti, già ripristinati in ogni loro parte con una spesa non lieve a carico dello Stato e consegnati in piena efficienza alla società concessionaria sin dal mese di dicembre 1951 ». (8942).

RISPOSTA. — « I lavori per il ripristino dello stabilimento per bagni gratuiti sono stati ultimati sin dal dicembre 1951, ma il relativo collaudo al quale era subordinata la riutilizzazione dello stabilimento, è avvenuto soltanto nel luglio del corrente anno. E poiché all'atto del collaudo si è manifestata l'opportunità di altri lavori atti a porre lo stabilimento in condizioni di ricettività ancora migliori, si è ritenuto opportuno di rimandare la riapertura di esso alla prossima stagione termale, in modo da avere il tempo necessario per provvedere sia ai cennati lavori nuovi che alla completa fornitura delle attrezzature mobiliari, venute a mancare a seguito delle vicende belliche. Si precisa però che la clientela indigente che ne ha fatto richiesta, nonché i ricoverati dell'istituto di cura, hanno tuttavia praticato gratuitamente le cure balneari nello stabilimento demaniale Redi ed hanno altresì usufruito della distribuzione gratuita delle bevande ».

Il Ministro: VANONI.

DONATINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se è stato concesso, come annunciato da un giornale di Firenze, il finanziamento relativo alla completa ricostruzione della ferrovia Faentina; nel caso affermativo, se non ritenga di disporre, anche a doverosa riparazione del danno derivato alle popolazioni della Romagna e della Toscana da un'attesa che si protrae da oltre otto anni, l'immediato appalto dei lavori; infine se non ritenga di applicare intanto, dato il carattere temporaneo che l'interruzione assume, ai viaggiatori, nella quasi totalità operai, costretti a recarsi giornalmente a Firenze, il prezzo del biglietto in ragione del vecchio e più breve chilometraggio invece dell'attuale percorso via Pontassieve ». (9267).

RISPOSTA. — « Il completamento della ricostruzione dell'intera linea Firenze-Faenza che comporterà una spesa di circa 2,5 miliardi di lire è stato compreso nel programma dei lavori da finanziare con lo stanziamento di 160

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

miliardi che dovrebbe essere fra breve concesso dal Tesoro alle ferrovie dello Stato.

« Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione si fa presente che in base alla legge 4 aprile 1935, n. 911 che approva il testo delle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato è stabilito (articolo 9 paragrafo 2 delle predette condizioni e tariffe) che « i viaggi che sono stati intrapresi dopo che l'interruzione è stata avvisata, si effettuano per altra via rimasta libera applicando le tariffe competenti al trasporto sulla base delle percorrenze effettive ». La ragione di detta norma sta nel fatto che ciascun utente è tenuto a pagare per il chilometraggio che effettivamente percorre.

« In questo dopoguerra si è, però, sentita la necessità di trovare un correttivo alla detta norma mitigandone la rigidità ed all'uopo, con successiva disposizione, venne convenuto di applicare ai trasporti la tassazione calcolata sulla via più breve interrotta, anziché su quella effettivamente seguita, nei casi in cui l'interruzione si preveda di durata non superiore a 15 giorni. Ciò per rispondere alla esigenza di venire incontro ai clienti della ferrovia conciliando il principio generale con le necessità dei viaggiatori che avessero già acquistato biglietti, specie se di una certa validità (come i biglietti di abbonamenti). Il non aver potuto estendere, senza venire meno ad un fondamentale principio tariffario, la disposizione alle interruzioni della durata di alcune settimane o di qualche mese, rende evidente l'impossibilità di derogare al disposto legislativo, nei casi in cui — come quello in esame — l'interruzione sia dovuta ad una situazione ormai stabilizzata ».

Il Ministro: MALVESTITI.

FERRARESE. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente riconoscere al comune di Treviso la applicazione dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, recante disposizioni eccezionali nelle proroghe degli sfratti, data la forte penuria di abitazioni in Treviso, come da analoga segnalazione fatta mesi fa dal prefetto della città, ritenendo impossibile la esecuzione delle molte, troppe, sentenze di sfratto ». (8845).

RISPOSTA. — « Si risponde, anche per il Ministero dei lavori pubblici. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, e, di conseguenza, quelle di cui all'articolo 1 della legge 23 marzo 1951, n. 357, concernenti la concessione di proroghe ecce-

zionali alla esecuzione degli sfratti da immobili adibiti per uso di abitazione risultano già applicabili nel comune di Treviso, in quanto a favore di detto comune venne a suo tempo disposta, con decreto ministeriale 27 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1947, n. 92, l'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 ottobre 1946, n. 290 ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BUBBIO.

FERRERI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga opportuno provocare od almeno facilitare lo scioglimento delle società per azioni cosiddette « immobiliari » con conseguente attribuzione ai soci ed intestazione nominativa degli immobili sociali, ripristinando a tale scopo le agevolazioni fiscali già concesse con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1940, n. 283, poi ripetutamente prorogate ed allargate fino al 30 giugno 1942 (legge 29 dicembre 1941, n. 1468).

« Tale concessione faciliterebbe la concentrazione nominativa dei patrimoni con utili conseguenze per l'amministrazione finanziaria, mentre contro tali società immobiliari oggi si appunta una generica ostilità ed in taluni casi il fisco applica nei loro confronti criteri di tassazione che possono sembrare vessatori ». (8939).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione finanziaria non ha adottati provvedimenti diretti ad ostacolare l'attività delle società immobiliari, essendosi soltanto preoccupata di far precisare in alcune disposizioni di carattere tributario (ad esempio regio decreto-legge 15 luglio 1941, n. 647; regio decreto 19 agosto 1943, n. 738) le caratteristiche delle società suindicate. È noto che esistono molte società immobiliari di comodo che si costituiscono al solo fine di sfuggire al pagamento dei normali tributi di trasferimento, ma neanche nei confronti di tali società la vigente legislazione prevede l'applicazione di particolari norme fiscali onerose. La più recente giurisprudenza, anzi, ha escluso la possibilità di colpire con l'imposta di mutazione il passaggio dell'intero pacchetto azionario in quanto tale operazione non comporta il trasferimento del patrimonio sociale, la cui proprietà rimane all'ente, che continua a sussistere come persona giuridica a sé stante.

« Ora, il fatto inconfutabile che esistono certamente organismi societari nei quali il fine associativo non è diretto alla produzione

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

di beni o di servizi, ma serve unicamente a mascherare illeciti scopi tributari, che allo stato attuale della legislazione non possono essere adeguatamente colpiti, fa ritenere che sarebbe opportuno affrontare la situazione con apposito provvedimento legislativo, diretto ad agevolare lo scioglimento e la liquidazione delle società di comodo e nel contempo ad impedire il risorgere per altre vie di altri analoghi organismi. In tal modo si verrebbe ad attuare un meccanismo presumibilmente idoneo a far rivivere la normale coincidenza tra situazione di fatto e situazione giuridica, per molti complessi di beni, oggi artificiosamente raggruppati in enti societari.

« Le leggi di favore di carattere eccezionale, richiamate dall'onorevole interrogante, le quali consentivano l'applicazione della imposta di registro nella misura graduale in luogo di quella proporzionale, nonché dell'imposta fissa ipotecaria, erano dirette a liquidare vecchie posizioni e rispondevano alla necessità contingente, anche nell'interesse della finanza, di restituire alla libera circolazione una massa ragguardevole d'immobili.

« Ma, come si è detto, la presenza di innumerevoli società, che non hanno alcuno scopo di produzione di beni o di servizi — anche dopo tali norme di favore — dimostra che non è opportuno riprodurre soltanto dette agevolazioni senza adottare apposite e simultanee disposizioni dirette ad impedire anche il risorgere di organismi fittizi.

« In ogni modo si assicura che la questione è allo studio presso gli organi competenti ».

Il Ministro: VANONI.

FIETTA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — « Per sapere se — in considerazione dei gravi perturbamenti del mercato risicolo, sia interno con aumenti di prezzo, sia all'estero con divieti di esportazione deliberati dall'Ente risi indipendentemente da ragioni politiche od economiche, e dovuti ad ingiustificata carenza di materia prima, che doveva essere controllata dallo stesso ente ammassatore — non sia urgente porre termine alla persistente gestione commissariale, che dura da anni; e quindi provvedere alla formazione di un regolare consiglio di amministrazione, con la rappresentanza paritetica di tutte le categorie interessate, in modo che ognuna di esse, per la propria parte, dia l'apporto della sua competenza, come era stato disposto dal decreto interministeriale 22 giugno 1949 ». (9198).

RISPOSTA. — « La necessità di pervenire con urgenza alla nomina dell'amministrazione ordinaria dell'Ente risi è una esigenza vivamente sentita da questo Ministero. A tal fine è, però, necessario preliminarmente lo studio e l'approvazione del nuovo statuto dell'ente, che dovrà tener conto delle variazioni avvenute nelle rappresentanze delle categorie interessate alla produzione ed al commercio del riso, in seguito alla abrogazione della legge 3 aprile 1926, n. 521.

« Questo Ministero, sia direttamente, sia attraverso il commissario dell'Ente risi, ha cercato ripetutamente di promuovere un accordo fra le organizzazioni di categoria che hanno sostituito quella preesistente, ma finora non è stato possibile addivenire ad una soluzione del problema. Pertanto, è stata recentemente presa l'iniziativa di costituire un'apposita commissione, formata da elementi tratti da tutte le organizzazioni delle categorie interessate, con l'incarico di coadiuvare il commissario dell'ente nello studio e nella formulazione di proposte concrete per la riforma del vecchio statuto.

« Circa i perturbamenti del mercato risicolo cui si allude nella interrogazione, occorre far presente innanzitutto che nessun divieto è stato posto dall'Ente risi al collocamento del prodotto sui mercati esteri, in quanto tale materia è regolata da precise norme concordate in sede interministeriale ed il quantitativo da esportare è condizionato alla necessità di non creare una rarefazione della merce nel paese, appunto per evitare i lamentati aumenti di prezzo. L'Ente risi è anzi attivamente intervenuto sul mercato interno, immettendo direttamente al consumo riso lavorato, attraverso la Società anonima produttori risi italiani (S.A.P.R.I.), proprio per equilibrare il mercato, allorché si era manifestata una tendenza al rialzo ».

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

GERACI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non intenda, con provvedimento sollecito — al fine di far tacere le legittime proteste dei viaggiatori e della stampa che se ne fece eco vivissima — disporre che venga concesso ai viaggiatori muniti di biglietto ordinario o abbonati per il maggior percorso Reggio Calabria-Messina via Villa San Giovanni (chilometri 21) concessione già in vigore ed inopinatamente ed illogicamente interdetta, ora è qualche mese, di ritornare a Reggio Calabria (chilometri 15); avvertendo che il ministro dei trasporti, l'anno scorso, su

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

interrogazione al sottoscritto (n. 4314) " rese validi gli abbonamenti comprendenti il percorso Reggio Calabria centrale-Messina-Villa San Giovanni anche per il percorso più breve via Reggio Calabria marittima " ». (9263).

RISPOSTA. — « Al riguardo mi pregio informare che in data 23 gennaio 1951 venne accolta l'analoga istanza contenuta nell'interrogazione n. 4314 presentata dall'onorevole interrogante perché in quell'epoca, essendo stato necessario utilizzare al massimo le navi traghetto per il trasporto dei carri agrumi, risultò una limitazione nei servizi viaggiatori e quindi « considerata l'attuale (di allora) situazione delle comunicazioni tra Reggio Calabria e Messina » la direzione generale delle ferrovie dello Stato diede disposizioni intese a rendere validi gli abbonamenti per i due percorsi.

« In seguito, nonostante che la situazione delle navi traghetto fosse tornata normale fu riconfermata, nel gennaio 1952, la facoltà concessa con scadenza al 30 giugno 1952 e ciò allo scopo di consentire ai possessori di abbonamenti, acquistati quando vigeva la particolare facilitazione, di esaurirne l'uso. Per venire incontro ora ai desiderata degli interessati, visto anche che il provvedimento non può dare adito a precedente invocabile, perché riguarda la particolarissima situazione della traversata dello stretto di Messina, la direzione generale delle ferrovie provvederà ad emanare le opportune disposizioni acciòché gli abbonamenti di qualsiasi specie nel cui itinerario sia compreso il tratto Reggio Calabria centrale-Villa San Giovanni-Messina marittima, siano da considerare validi anche per seguire, oltre la via normale, la via più breve di Reggio Calabria marittima-Messina marittima ».

Il Ministro: MALVESTITI.

GERACI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se la concessione del compartimento riservato ai parlamentari debba continuare ad essere una menzogna oppure una realtà effettiva: e ciò perché tale compartimento, dopo aver subito da parte dei viaggiatori la disinvolta rimozione della leggenda indicativa sulla vetrata dello sportello, viene da essi occupato; mentre il personale, avvertito, dichiara di non poter intervenire, giacché sulla cedola manca l'indicazione del numero della vettura su cui trovavasi, alla partenza, il compartimento; onde debbono limitarsi ad un semplice rapporto ai capistazione di arrivo, nonostante — essi concludono —

l'esperienza confermi l'assoluta inutilità di tale rapporto ». (9264).

RISPOSTA. — « In base alle attuali disposizioni le facilitazioni concesse ai membri del Parlamento, concretate di concerto con le Camere, sono le seguenti:

1°) tenuta a disposizione completa e per tutto il percorso, previa scritturazione sul foglio di corsa del treno, di un compartimento di prima classe, nel quale il pubblico non può accedere, nei treni rapidi, diretti e direttissimi in partenza da Torino, Milano, Bolzano, Venezia, Ancona, Pescara, Lecce e Reggio Calabria per Roma e viceversa;

2°) tenuta a disposizione dei posti di un compartimento di prima classe, soltanto fino all'atto della partenza dalla stazione di origine, in tutte le carrozze in servizio diretto interno facenti capo a Roma ed in quelle corrispondenti in partenza da Roma. I posti eventualmente non occupati da parlamentari e familiari all'atto della partenza di tali carrozze dalle stazioni di origine vengono lasciati a disposizione del pubblico;

3°) facoltà di richiedere le prenotazioni in tutte le stazioni elencate nel quadro inserito nella seconda parte dell'orario ufficiale e per tutti i treni indicati nel quadro stesso. Tali prenotazioni vengono effettuate gratuitamente e per qualsiasi destinazione, anche quando la quantità dei posti ordinariamente ammessa alla prenotazione ordinaria fosse esaurita, e vengono accettate — direttamente o per telefono — oltre che dalle biglietterie delle citate stazioni, anche dai capi delle stazioni di origine dei treni o delle stazioni che mettono in circolazione carrozze dirette interne, nelle quali è normalmente ammessa la prenotazione;

4°) prenotazione gratuita per i familiari che viaggiano insieme con gli onorevoli parlamentari, a presentazione del biglietto e di una dichiarazione dell'onorevole parlamentare, attestante che trattasi di familiari in suo accompagnamento.

« Ciò premesso, poiché da molti mesi non è pervenuta alla direzione generale delle ferrovie dello Stato alcuna segnalazione di irregolarità o deficienze si deve ritenere che le disposizioni surricordate siano esattamente applicate. Ogni qualvolta verranno segnalate inosservanze alle suddette disposizioni da parte del personale interessato, precisando data, treno e percorso nel quale le irregolarità si fossero verificate, verrà rigorosamente provveduto a carico dei responsabili.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

« Comunque è stata invitata l'amministrazione delle ferrovie dello Stato a richiamare ancora una volta il personale interessato all'osservanza delle disposizioni attinenti alla prenotazione dei posti a favore degli onorevoli parlamentari e famiglie ».

Il Ministro: MALVESTITI.

GRIFONE E AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere per quali motivi non sia stata finora approvata la istituzione di cantieri di lavoro o di cantieri scuola nel comune di Caposele (Avellino), del quale sono note le eccezionali condizioni di disagio derivanti dal grande numero di disoccupati, e se, in considerazione di tali condizioni, non ritenga urgente e doverosa la istituzione di tali cantieri, tenendo presente che il comune ha già da tempo inoltrato le pratiche occorrenti per l'apertura di 3 cantieri ». (9228).

RISPOSTA. — « Questo Ministero sta, attualmente, elaborando il piano nazionale dei cantieri di lavoro, in relazione alle esigenze rappresentate per le singole province.

« La proposta di istituzione di un cantiere per il comune di Caposele (Avellino) contenuta nel piano redatto dal competente ufficio provinciale del lavoro sarà, pertanto, presa in considerazione in sede di redazione del censuato piano nazionale. I cantieri già approvati nel corrente esercizio si riferiscono a località situate in zone montane, alle quali è stata data la precedenza allo scopo di consentire ai disoccupati di tali località di effettuare un periodo di lavoro nei cantieri prima della caduta delle nevi.

« Il comune di Caposele, non trovandosi in tali condizioni, non è stato compreso tra le località cui è stata data la precedenza. Comunque, non sarà possibile concedere al comune di cui trattasi più di un cantiere, in quanto le giornate lavorative assegnate alla provincia di Avellino non consentono l'istituzione di più cantieri nel comune predetto, dovendosi soddisfare le necessità degli altri comuni della provincia ».

Il Ministro: RUBINACCI.

LA MARCA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quando potrà essere chiusa la istruttoria della pratica di pensione diretta nuova guerra relativa all'ex militare Revelli Eugenio proposto per la prima categoria con assegni di superinvalidità.

« Premesso che detto richiedente fu sottoposto a visita medica il 19 maggio 1951 dalla

commissione medica per le pensioni di guerra di Palermo e che a tutt'oggi non è ancora pervenuto all'ufficio competente del Ministero del tesoro il verbale della visita medica sopra indicata, nonostante le varie sollecitazioni rivolte alla predetta commissione medica dalla direzione generale delle pensioni di guerra (19 dicembre 1951-10 luglio 1952), dall'interrogante (luglio 1952) e dall'interessato, si chiede quali provvedimenti si intendono adottare nei riguardi di eventuali responsabili di tanto ritardo ». (9204).

RISPOSTA. — « Nei riguardi dell'ex militare Revelli Eugenio, classe 1915 per errore nella indicazione del cognome in due distinte domande (Rovelli e Revelli), furono a suo tempo aperte due pratiche di pensione. La commissione medica per le pensioni di guerra di Palermo presso la quale per ambedue le pratiche era stata disposta la prescritta visita collegiale, trasmise a suo tempo il verbale che venne allegato alla pratica duplicata.

« Esperite diligenti ricerche, a seguito della segnalazione dell'onorevole interrogante, il verbale è stato rintracciato ed unito agli atti della pratica originale. Ciò nonostante, in relazione alla visita stessa, nessun provvedimento è possibile per ora adottare, in quanto si è in attesa, da parte del Distretto militare di Caltanissetta, già interessato il 23 marzo 1951, 19 dicembre 1951 e nuovamente sollecitato in data 4 ottobre 1952, della copia del foglio matricolare e delle copie degli atti sanitari eventualmente in suo possesso.

« Non appena pervenuti tali indispensabili documenti probatori la pratica sarà sollecitamente esaminata ai fini della definizione ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

LOZZA E ANGELUCCI MARIO. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se non sia d'avviso che gli ingenti danni al bestiame, ai coltivati, ai boschi — causati dalle manovre militari in Val di Susa (Torino) — siano da indennizzare adeguatamente e con sollecitudine ». (8839).

RISPOSTA. — « Fino al 31 agosto 1952 erano stati denunciati al Comando militare territoriale di Torino danni al bestiame, ai coltivati ed ai boschi, causati dalle manovre militari effettuate in Val di Susa, per un importo complessivo di circa 11 milioni di lire. Sempre alla data del 31 agosto 1952 erano state esaminate dalle commissioni apposite, domande per un importo di lire 9.426.618 e concordati indennizzi per lire 5.120.035. Molti

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

degli indennizzi concordati sono stati anche liquidati, altri sono in corso di liquidazione. Il Comando militare territoriale di Torino è stato comunque invitato a dare il più sollecito corso possibile all'esame e alla definizione delle domande di danni ancora in sospendo ».

Il Ministro: PACCIARDI.

LUZZATTO. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per conoscere se risponde a verità la voce corrente a Venezia che quell'ufficio delle imposte, dopo aver accertato a carico del signor Bennati Arnaldo profitti di regime per l'ammontare di lire 1.450 milioni, abbia in seguito accertato di concordare per soli 26 milioni, mentre l'interessato stesso ne avrebbe dapprima offerti 200 milioni; e quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare perché sia rettamente conseguito l'accertamento e il pagamento dell'ammontare dovuto secondo legge dal predetto signor Bennati ». (7382).

RISPOSTA. — « L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Venezia accertò il 16 giugno 1949 a carico del signor Arnaldo Bennati un profitto di lire 1450 milioni, richiamandosi all'articolo 10, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, che si riferisce a quei cittadini i quali, pur non avendo rivestito alcuna carica politica nel passato regime, né essendosi trovati in condizioni di particolare favore o di vantaggiosi rapporti con ex gerarchi, tuttavia conseguirono durante il periodo fascista incrementi patrimoniali così ingenti rispetto al normale da far presumere la partecipazione al malcostume invalso nel periodo stesso. Tale norma assoggetta infatti ad avocazione come profitti di regime, salva la prova di diversa provenienza, la parte di detti incrementi eccedenti il normale.

« L'incremento patrimoniale conseguito dal Bennati nel ventennio fascista venne determinato confrontando i valori dei singoli cespiti riferiti al 1949 con i redditi a suo tempo accertati a carico del Bennati stesso per le imposte di ricchezza mobile e complementare, rivalutati col coefficiente medio di 20 volte. Tale raffronto trascurò il costo di acquisizione dei vari cespiti e si estese a periodi di tempo successivi sia all'aprile 1945, data in cui il regime fascista cessò di esistere nelle sue varie espressioni, sia all'aprile 1946, epoca in cui entrò in vigore il citato decreto 26 marzo 1946, n. 134.

« L'accertamento, quindi, oltre ad essere fondato su basi palesemente inesatte comprese beni estranei all'incremento patrimoniale con-

siderato dalla legge (beni il cui valore fu riconosciuto pari a 750 milioni di lire) ed assunse carattere puramente cautelativo data l'imminente scadenza del termine di prescrizione del 30 giugno 1949, stabilito per l'azione della finanza in materia di profitti di regime e solo successivamente prorogato al 31 dicembre dello stesso anno.

« A seguito del ricorso del contribuente, l'amministrazione ritenne opportuno addivinare alla revisione dell'accertamento stesso, tenendo anche conto della giurisprudenza che si era venuta consolidando da parte della Corte di cassazione, la quale, in varie decisioni, respingendo i criteri adottati dall'amministrazione finanziaria, ha condizionato l'applicazione dell'articolo 10, terzo comma, ad una rigorosa dimostrazione logica da cui risultasse che non vi era altra possibile fonte dell'incremento eccezionale se non il malcostume fascista ed ha determinato la normalità del reddito considerando i fattori citati nell'ultimo comma del ripetuto articolo 10 e cioè entità dell'attività svolta dal soggetto, natura e dimensione dell'impresa, del lavoro e del capitale impiegati, con esclusione di ogni altro mezzo indiretto, quale il riferimento ai redditi fiscali.

« Tali principi, invero, hanno costretto l'amministrazione finanziaria, rimasta soccombente in vari giudizi presso la Suprema Corte, a concordare, previo suggerimento e favorevole parere dell'Avvocatura generale dello Stato, numerose controversie e quindi non potevano essere disattesi nel caso che interessa.

Tenuto presenti i criteri enunciati dalla Corte di cassazione e quelli già stabiliti dalla commissione centrale delle imposte dirette, compito dell'amministrazione nel riesame dell'accertamento fu quello di determinare:

- 1°) l'incremento patrimoniale totale;
- 2°) il reddito da considerare normale;
- 3°) l'esistenza di un'eccedenza ingiustificata degli incrementi sui redditi, in misura talmente sproporzionata da far sorgere la presunzione di legge, nei termini indicati dall'articolo 10.

« In tali indagini si incontrarono notevoli difficoltà data la complessa attività del Bennati, esplicatasi nei campi più diversi, da quello del commercio d'importazione dei carboni a quello armatoriale, dal settore alberghiero-turistico a quello agricolo; tenendo conto per altro anche degli elementi a suo tempo acquisiti ai fini fiscali si giunse, attraverso una laboriosa istruttoria, a determinare il costo degli incrementi patrimoniali del Ben-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

nati in lire 85.975.984, contro cui stavano disponibili lecite di lire 70.314.049, con una eccedenza quindi di lire 15.659.935.

« Mentre la documentazione presentata dal contribuente dimostrava l'inesistenza di incremento avocabile per la disponibilità di redditi addirittura superiori all'incremento patrimoniale, l'Amministrazione pervenne ai risultati esposti, tenendo conto dei redditi fiscali induttivamente determinati nei confronti di società azionarie, considerando buona parte dei titoli azionari, esistenti nel patrimonio Bennati, acquistati alla data di impianto dello schedario (giugno 1942), mentre era noto che il Bennati aveva fin da epoca molto anteriore operato in borsa, ed infine totalmente trascurando gli utili delle speculazioni azionarie, anteriori al 1939 non precisamente documentati dal contribuente.

« La configurazione di una eccedenza dei costi sui redditi, seppure non ingente, dava appunto all'Amministrazione il mezzo per indurre il Bennati a transigere la vertenza, non esponendo, d'altra parte, l'amministrazione stessa a subire in prosieguo spese giudiziarie non giustificabili in presenza di una giurisprudenza ormai confermata.

« Tutte le considerazioni esposte, ma principalmente la circostanza che, ferma restando l'eccedenza ingiustificata in lire 15.000.000 circa, non si configurava il presupposto indispensabile all'applicazione della sanzione di legge e cioè l'« ingerenza abnorme », convinsero l'Amministrazione dell'opportunità di trovare una soluzione transattiva alla vertenza, onde evitare una contestazione gravosa ed aleatoria, in quanto non pacificamente fondata sui principi giurisprudenziali ormai affermatissimi.

« Ed, infatti, oltre alla constatazione che l'eccedenza non giustificata rappresentava circa il 18 per cento dell'incremento totale e cioè poco meno di un quinto del medesimo e, pertanto, palesemente insufficiente ad integrare l'ipotesi del malcostume fascista, quando la stessa Commissione centrale in varie sue decisioni ha ritenuto che l'eccedenza dovesse essere superiore almeno del 50 per cento all'incremento normale, e la Corte di cassazione ha richiesto addirittura oltre il doppio del normale (sentenza 10 agosto 1951 su ricorso Castellani) si doveva tener presente che l'accertamento era pur sempre basato, come si è detto, sui redditi fiscali e cioè su criteri di stima del reddito normale non condivisi dalla stessa Corte di cassazione.

« Per tutti questi motivi l'amministrazione ha ritenuto accettabile l'offerta avanzata dal

signor Arnaldo Bennati di lire 26.000.000, cui si è giunti attraverso lunghe e laboriose trattative concluse con l'intervento del funzionario preposto al reparto speciale profitti di regime, del direttore dell'Ufficio distrettuale di Venezia, dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette e di due ispettori centrali di questo Ministero.

« Il concordato rappresenta sostanzialmente, secondo l'indirizzo seguito dall'Amministrazione in casi analoghi, il recupero delle imposte a suo tempo sfuggite all'azione accertatrice. Nei confronti del Bennati le imposte da recuperare si riducevano alla sola complementare sul reddito e pertanto, anche da questo punto di vista, la conclusione cui si è addivenuti è da ritenersi conveniente.

« Non risulta in modo assoluto che il contribuente abbia mai avanzato agli Uffici finanziari del luogo o a quelli centrali una qualsiasi concreta proposta di concordato per la cifra di lire 200.000.000, cui accenna l'onorevole interrogante. Nei contatti verbali avuti si è sempre parlato di cifre notevolmente inferiori a quelle cui si è pervenuti nella transazione menzionata.

« Questo Ministero ritiene, pertanto, di aver tutelato nel miglior modo gli interessi del pubblico erario adempiendo correttamente alla propria funzione, la quale in altro modo non può essere intesa, se non nell'assoluto rispetto delle norme di legge e nella esatta valutazione dei limiti della propria azione.

« Il comportamento dell'amministrazione è pertanto in tutti i casi rettilineo ed estraneo a considerazioni extra legali, come è stato anche reso noto in risposta ad una interrogazione dell'onorevole senatore Rizzo, in cui si lamentava la rigidità degli accertamenti in materia dei profitti di regime e l'inosservanza dei principi fissati dalla Corte di cassazione.

« Nel caso Bennati l'azione dell'Amministrazione finanziaria deve ritenersi esaurita. La Commissione provinciale delle imposte dirette di Venezia, per altro, avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, numero 134, potrebbe effettuare il riesame della vertenza e disporre la notifica di un eventuale nuovo maggiore accertamento, ove ne riscontri gli estremi ».

Il Ministro: VANONI

MANNIRONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se non ritenga di dare subito precise istruzioni agli uffici provinciali dei contributi unificati

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

in agricoltura al fine di rendere immediatamente operante l'articolo 8 della legge 26 luglio 1952, n. 991, in cui è prevista la esenzione totale del pagamento dei contributi per quei terreni situati a oltre 700 metri di altitudine. In particolare l'interrogante chiede all'onorevole ministro se non ritenga di dover dare urgenti disposizioni agli uffici competenti, perché sia sospesa l'esazione dei contributi per quei terreni per i quali nel 1951 era stata già concessa la esenzione del 50 per cento: e ciò in attesa che sia emanato il regolamento previsto nella legge stessa ». (9259).

RISPOSTA. — « Come è noto la legge 25 luglio 1952, n. 991, che reca provvedimenti in favore dei territori montani, all'articolo 8 stabilisce, oltre che l'estensione ai territori di montagna delle agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni o di imposta sui redditi agrari, la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura. Per territori montani s'intendono, secondo detta legge, i comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri sul livello del mare, e quelli nei quali il dislivello tra la quota massima e la minima del territorio comunale non è minore dei 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito (cioè la somma dei redditi dominicale ed agrario, maggiorati del coefficiente 12) non superi le lire 2400. I provvedimenti di agevolazione di cui all'articolo 8, sono limitati ai terreni situati in comuni montani, ad una altitudine, però, non inferiore ai 700 metri sul livello del mare. L'elenco dei comuni aventi le suddette caratteristiche dovrà essere compilato dalla Commissione censuaria centrale.

« Pertanto, non è possibile l'applicazione immediata dell'articolo 8 succitato e ciò in quanto la Commissione censuaria centrale non ha, sinora, provveduto a compilare l'elenco in questione.

« D'altra parte, non è neppure possibile sospendere — in via provvisoria ed in attesa della pubblicazione degli elenchi — l'esazione contributiva per quei terreni i quali nel passato già usufruirono della sospensione del 50 per cento, giacché i criteri previsti dall'articolo 8 in questione per l'esenzione totale, non coincidono con quelli adottati per la parziale sospensione dello scorso anno.

« Infatti, le agevolazioni concesse lo scorso anno riguardavano tutti indistintamente i terreni oltre i 700 metri sul livello del mare e di conseguenza l'unica condizione che si richiedeva alle aziende agricole per il conse-

guimento del beneficio era che i loro fondi fossero appunto situati ad una altitudine superiore ai 700 metri.

« Secondo la nuova legge, invece, ha in parte perso rilevanza l'altitudine dei singoli fondi, giacché deve guardarsi anche alle caratteristiche dei comuni in cui i fondi stessi sono compresi; eppertanto la condizione per il conseguimento dell'esonero contributivo è, oltre l'altitudine del fondo, l'ubicazione in comuni che, secondo i suesposti criteri, possano essere considerati montani.

« È facile, da qui, dedurre, che molti fondi i quali, essendo situati oltre i 700 metri sul livello del mare, godevano della sospensione del 50 per cento del carico contributivo, non potranno godere delle provvidenze sancite dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, per essere situati in comuni non considerabili montani.

« Sarebbe, quindi, impossibile, per tale ragione, procedere alla sospensione proposta, in via subordinata, dall'onorevole interrogante.

« Torna, però, gradito assicurare che, non appena la Commissione censuaria centrale avrà pubblicato l'elenco dei comuni dichiarati montani, il Ministero non mancherà di impartire agli Uffici competenti le disposizioni per una pronta attuazione dell'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non creda di dover intervenire affinché, in esecuzione dell'articolo 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, abrogativo del tributo sui generi di larga produzione locale, siano sollecitamente date le disposizioni atte a dissipare gli equivoci ingenerati da un'erronea ed inopportuna circolare della direzione generale per i servizi della finanza locale e ad evitare danni e spese notevoli ai comuni interessati e inutili e vessatorie imposizioni a carico degli agricoltori. L'interrogante sottolinea il concetto che sull'apparenza deve prevalere la sostanza, ond'è che non possono continuare a considerarsi valide le autorizzazioni alla percezione di un tributo che, istituito con l'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, ha cessato di avere giuridica esistenza con l'abrogazione esplicita e senza limiti di tale articolo ». (8941).

RISPOSTA. — « L'interpretazione dell'articolo 6, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, fornita col telegramma circolare 5 luglio 1952, n. 13824, e confermata con la

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

circolare a stampa, n. 8, del 10 luglio 1952, (n. 3/7119 di protocollo), si fonda sulla inequivoca lettera della cennata norma e dell'articolo, primo inciso del secondo comma e terzo comma, del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177.

« Dispone il menzionato articolo 6 che " a decorrere dal 1° luglio 1952, cessa di aver vigore l'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177 "; dispone, poi, il menzionato articolo 10, rispettivamente nel primo inciso del secondo comma e nel terzo comma:

« " In casi particolari i comuni possono essere anche autorizzati ad istituire un diritto, nel limite massimo del 5 per cento del valore, su generi di larga produzione locale, e del due per cento sul vino, mosto ed uva " .

« Sulla domanda del comune, dopo l'approvazione della Giunta provinciale l'amministrazione, si provvede con decreto del ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. L'autorizzazione sarà valevole per un anno.

« Ciò premesso, ne consegue che l'articolo 6 della legge 2 luglio 1952, n. 703, abrogando l'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, a decorrere dal 1° luglio 1952, si è limitato ad impedire che, a decorrere da tale data, possano essere concesse ai comuni ulteriori autorizzazioni ad istituire il diritto in parola, ferme per altro rimanendo quelle concesse anteriormente alla data stessa, le quali — essendo valevoli per un anno, a norma dell'articolo 10 — vengono a cessare col 31 dicembre 1952.

« Sarà, pertanto, da questa data che i produttori agricoli potranno vedere realizzata l'aspirazione alla abolizione totale dei diritti in parola, sempre quando i comuni interessati non ritengano di rinunciare in anticipo alla applicazione del diritto stesso ».

Il Ministro: VANONI.

PIERANTOZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno un provvedimento destinato a rivalutare le pensioni già liquidate agli iscritti all'assicurazione facoltativa, tanto più che la legge 4 aprile 1952, n. 218, la quale riordina le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con l'articolo 29 rivaluta i contributi versati nell'assicurazione facoltativa agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi secondo l'epoca in cui furono versati ». (9208).

RISPOSTA. — « L'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, mentre da un lato ha stabilito che la pensione nell'assicurazione facoltativa va calcolata in base alle tariffe in vigore presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ha ammesso, dall'altro, la rivalutazione dei contributi in relazione alle varie epoche in cui furono versati, mantenendo però, per le pensioni in atto, il trattamento derivante dall'applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge citata.

« La norma dell'articolo 29, nell'affermare il principio della rivalutazione dei contributi nel campo delle assicurazioni facoltative, non ha inteso apportare ulteriori maggiorazioni nella misura delle pensioni facoltative in atto, in quanto dette pensioni, sulla base della precedente legislazione, risultano già maggiorate in una misura che generalmente risulta superiore alla stessa rivalutazione contributiva prevista dall'articolo 29.

« È da tener presente, infine, che le maggiorazioni di cui sopra fanno carico a fondi a suo tempo costituiti mediante contributi a ripartizione, poste a carico dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, con esclusione degli iscritti nell'assicurazione facoltativa.

« Qualsiasi ulteriore aumento sulle pensioni in atto nella assicurazione di che trattasi non potrebbe, pertanto, che gravare sulla mutualità degli assicurati obbligatori, già chiamata a sostenere gravosi oneri per la rivalutazione delle pensioni secondo la legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

Il Ministro: RUBINACCI.

PRETI. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e delle finanze.* — « Per sapere per quali motivi non sono state prorogate le facilitazioni relative alle zone industriali di Ferrara, contrariamente a quanto è stato fatto per le zone industriali di altre città, e per sapere quali sono le intenzioni del Governo in proposito ». (6973).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del ministro per l'industria e il commercio.

« Le agevolazioni concesse con regio decreto-legge 26 dicembre 1936, n. 2455, per la zona industriale di Ferrara, scadute il 31 dicembre 1941, vennero prorogate con legge 11 giugno 1942, n. 847, fino al 31 dicembre 1946 in favore di quegli stabilimenti ancora in corso di ultimazione alla data di entrata in vigore della legge stessa.

« Il comune di Ferrara, in data 11 dicembre 1946, avanzò formale istanza affinché il

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

termine previsto dalla citata legge 11 giugno 1942, n. 847, venisse ulteriormente prorogato sino a cinque anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

« Questa amministrazione non ritenne di poter accogliere la richiesta di proroga, in quanto essa apparve in evidente contrasto con le necessità del bilancio e con le direttive intese a far decadere le agevolazioni in atto, che costituiscono forme di privilegio incompatibili con il principio della generalità ed uniformità dei tributi e creano sperequazioni fra le varie regioni e fra le stesse industrie di una stessa regione.

« Dette agevolazioni sarebbero ora anche in pieno contrasto con le esigenze della perequazione tributaria e con il noto ordine del giorno della Commissione finanze e tesoro del Senato, inteso a restringere, se non ad eliminare, il campo delle agevolazioni fiscali in atto.

« Per tutti gli altri analoghi provvedimenti questo Ministero ha anche espresso avviso contrario, ad eccezione:

a) di quello relativo alla zona industriale e portuale di Livorno, che aveva subito, com'è noto, ingenti danni per cause belliche. La portata di detto provvedimento era stato per altro prevista entro ristretti limiti, che furono ampliati in sede parlamentare (legge 12 luglio 1951, n. 561);

b) di quello relativo alla zona industriale di Roma, per la quale si imponeva un provvedimento di favore, in considerazione delle particolarissime condizioni della Capitale (legge 4 novembre 1951, n. 1359) ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.

PUGLIESE. — *Al Ministro delle finanze.*
— « Per conoscere quali accorgimenti intenda consigliare agli agenti di finanza onde evitino, per quanto possibile, casi simili a quelli occorsi: a Napoli, ove il pescatore Luigi Greco, contrabbandiere di dieci stecche di sigarette americane, è stato ucciso a fucilate; sul confine svizzero, ove tal Filippo Barni è stato fucilato per non aver ubbidito alla intimazione di fermo, e trovato in possesso di pochi pacchetti di sigarette estere nella giubba; sullo stesso confine, ove tal Giovanni Malacrida è morto dissanguato per non aver avuto aiuto, dopo essere stato colpito dalla guardia di finanza.

« Episodi senza dubbio gravi, specialmente ove si mettano in confronto con le sanzioni che raramente riescono a colpire gli evasori

di ingenti capitali all'estero, come gli ultimi casi venuti a conoscenza del paese attraverso la stampa ». (5406).

RISPOSTA. — « L'uso delle armi da parte dei militari della Guardia di finanza, al confine di terra e nella zona di vigilanza doganale, per impedire i passaggi abusivi attraverso valichi non autorizzati e per reprimere atti diretti alla consumazione del contrabbando è regolato dagli articoli 93, 94 e 95 del regolamento di servizio del Corpo approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643. Le citate norme regolamentari riproducono il contenuto degli articoli 1° e 2° del regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876, che essendo stato emanato in virtù di poteri legislativi delegati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, ha efficacia di legge formale; esse si inquadrano nei principi di cui all'articolo 53 del Codice penale, che all'ultimo comma fa esplicitamente salvi i casi di uso legittimo delle armi autorizzati da leggi speciali.

« Nei casi consentiti dalle leggi predette, l'uso delle armi da parte della Guardia di finanza non solo non è illegittimo, ma non è nemmeno iniquo. Infatti, i limiti e le modalità apposti a tale uso contemperano equamente le esigenze della tutela della pubblica finanza con la giusta considerazione che in ogni caso spetta alla vita umana, dato che sono prescritte prima tre intimazioni, dopo di queste spari in aria e, successivamente, contro i veicoli o gli animali eventualmente adoperati per il trasporto del contrabbando. Soltanto se malgrado tutto ciò il contrabbandiere non si arresta o, quanto meno, non abbandona il carico, ma cerca invece di allontanarsi col carico, e persiste perciò nella consumazione del contrabbando, è consentito fare fuoco contro la persona, sempreché, però, non vi sia altro modo di fermare il contrabbandiere.

« In tali condizioni, il contrabbandiere che spinga la sua attività criminosa fino alle estreme conseguenze, deve imputare solo a se stesso il rischio cui si espone; mentre l'azione del finanziere non è nemmeno moralmente riprovevole, dato che egli fa uso delle armi solo quando è posto nell'alternativa di sparare o di lasciare che sotto i suoi occhi venga perpetrato il contrabbando.

« E deve tenersi conto che il contrabbando vulnera interessi importantissimi dello Stato, per la rilevante parte che i proventi delle dogane — e quelli di monopolio, direttamente influenzati dal contrabbando — hanno per il bilancio statale, e per il fatto che chi passa

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

clandestinamente il confine può essere anche un elemento ben più pericoloso del contrabbandiere.

« Si assicura, tuttavia, l'onorevole interrogante che le disposizioni legislative, per ciò che concerne la necessità di far uso delle armi contro le persone, sono state ulteriormente mitigate da istruzioni interne del Comando generale della guardia di finanza e dei comandi cui compete la responsabilità della vigilanza al confine. Ed anche di recente sono state impartite tassative disposizioni dirette a limitare l'uso delle armi ai soli casi di stretta necessità e, cioè quando non riesca assolutamente possibile ai militari di inseguire o raggiungere i contrabbandieri o comunque di indurli con i mezzi fisici a desistere dalla consumazione degli atti di contrabbando.

« Circa gli episodi concreti esposti dall'onorevole interrogante, per il primo si fa presente quanto segue:

« Verso le ore 19,30 del giorno 19 maggio 1952, la pattuglia costituita dai finanzieri Giglione Salvatore e Campisi Salvatore, della brigata di Santa Lucia, mentre eseguiva un servizio di perlustrazione con soffermi nel tratto di linea Molosiglio-Piazza Vittoria, avendo notato nello specchio d'acqua antistante la rotonda Nazzario Sauro un movimento sospetto di battelli a remi, si portava nelle immediate adiacenze della banchina.

« Quivi procedeva al fermo di tale Borghetti Giuseppe che, pochi momenti prima, mentre tentava di introdurre entro la zona di vigilanza doganale un sacco di sigarette in contrabbando, vistosi sorpreso dai militari, aveva gettato il carico sulla scogliera sottostante il parapetto di via Nazzario Sauro.

« La merce veniva raccolta da tale Grieco Antonio che, prima di essere anch'egli fermato dalla pattuglia, consegnava il sacco al proprio cugino Grieco Luigi il quale, a bordo di un battello a remi, riusciva ad avviarsi velocemente verso il largo.

« Il finanziere Giglione, dopo aver intimato ad alta voce l'alt al fuggitivo, ripetendo le intimazioni per ben sei volte ed accompagnando alla parola il gesto, persistendo il Grieco negli atti diretti alla consumazione del contrabbando, e manifestando questi esplicitamente il deliberato proposito di non voler tornare verso terra invitando altresì il militare operante a seguirlo in mare, sparava in aria, a scopo intimidatorio, tre colpi di mitra. Risultato vano ogni tentativo di assicurare il rispetto della legge, il finanziere Giglione, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 94

del regolamento di servizio approvato con regio decreto 6 novembre 1930, n. 1743, esplose un quarto colpo contro il battello nell'intento di immobilizzarne ogni ulteriore movimento.

« Malauguratamente il contrabbandiere rimaneva colpito, ma poteva tornare a terra con i propri mezzi, e veniva quindi accompagnato all'ospedale dei Pellegrini, d'onde però veniva dimesso il giorno successivo, non essendosi riscontrata alcuna lesione agli organi interni.

« Nella fattispecie, l'uso delle armi, è da ritenersi legittimo e del fatto è stata investita l'autorità giudiziaria.

« Per il secondo si comunicano le seguenti notizie:

« Il contrabbandiere Barni era fra i componenti di una numerosa carovana di "spalloni" che, incurante delle intimazioni formali, volle persistere negli atti diretti alla consumazione del contrabbando, dandosi alla fuga attraverso sentieri tortuosi ed accidentati. Nel corso dell'inseguimento il finanziere Saccomando lasciava partire alcuni colpi di pistola, uno dei quali malauguratamente colpiva il Barni che, subito soccorso dai militari, riceveva le immediate cure di un medico, purtroppo inutili. Al momento del ferimento il contrabbandiere aveva ancora sulle spalle una briccola contenente chilogrammi 11,760 di sigarette estere; essa porta ancora il foro del proiettile. Anche questo caso è stato rimesso all'autorità giudiziaria.

« Per quanto poi concerne l'uccisione del Malacrida, già da cinque anni dedito al contrabbando, è stato accertato che intorno alle ore 20 dell'8 aprile 1952, una pattuglia della brigata di Gravedona, in servizio di appostamento, notò il passaggio di un uomo scarico, e forse non percepì nemmeno che trattavasi di una staffetta, giacché nessun segnale egli lanciò. Pochi istanti dopo, e con sorpresa, la pattuglia scorse una comitiva di spalloni, carichi di bricolle, che sfilava alla sua destra. E da notare che il terreno procede a terrazze e che già si era fatto buio.

« Intimato l'alt, la comitiva si diede a precipitosa fuga con tutto il carico: l'appuntato e il finanziere spararono allora una raffica di mitra in aria; l'appuntato rimase sul posto mentre il finanziere si dava all'inseguimento sparando una successiva raffica in alto. Non è da escludere che, per effetto dei movimenti irregolari ed incontrollabili inerenti alla corsa su terreno accidentato, l'arma possa avere preso una direzione imprevista.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

« Allontanatisi i contrabbandieri, i due militari rinvennero sul terreno 12 briccole, per complessivi 180 chilogrammi di sigarette.

« Il cadavere del Malacrida venne rinvenuto la mattina successiva dal di lui padre che pare facesse anch'egli parte della comitiva di spalloni.

« L'ucciso risultò colpito da una sola pallottola, e ciò porta ad escludere che i militari abbiano diretto il fuoco intenzionalmente contro di lui, perché in tal caso, date le peculiari caratteristiche di fuoco del mitra, non uno ma più proiettili avrebbero colpito la vittima.

« Anche in questo caso quindi deve ritenersi che il fatto sia avvenuto involontariamente e, comunque, entro i limiti obbiettivi previsti per l'uso delle armi dalla legge.

« Ad ogni modo si fa presente che nei casi del genere il Comando generale della guardia di finanza non trascura di portare i fatti a conoscenza della competente autorità giudiziaria, perché giudichi in ordine alla eventuale responsabilità dell'uso delle armi e proceda in conseguenza alla incriminazione dei colpevoli ».

Il Ministro: VANONI.

RESCIGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere le ragioni per le quali non si è finora concesso altro cantiere di lavoro pel completamento della strada rotabile di accesso allo storico santuario di Santa Maria a Castello, in frazione Lanzara del comune di Castel San Giorgio (Salerno), la cui costruzione trovò sospesa per esaurimento dei fondi all'uopo stanziati; e per conoscere se, nella presumibile mancanza di iniziativa della pratica relativa da parte di quell'amministrazione comunale, che sarebbe dovuta a ben intuibili motivi, non intenda ripararvi con un diretto intervento, per non lasciare incompiuta un'opera imposta dalle esigenze religiose, turistiche ed economiche della collinosa plaga di cui trattasi, tanto più sentite oggi che recenti leggi tendono a proteggere e valorizzare i territori montani ». (9307).

« **RISPOSTA.** — « Si ha il pregio di comunicare al riguardo che, a favore del comune di Castel San Giorgio, a giudizio dei competenti organi periferici, si è ritenuto più urgente l'istituzione di un cantiere di lavoro per la sistemazione di strade interne comunali nonché l'istituzione di un cantiere di rimboschimento per la zona Castelli, e, pertanto, tali richieste saranno prese in esame in sede di

redazione del piano nazionale di cantieri, attualmente in elaborazione.

« Per quanto concerne il prolungamento del cantiere 04410/L per il completamento della strada rotabile di accesso al Santuario di Santa Maria a Castello, dello stesso comune, si fa presente che la richiesta in parola, non può essere accolta in questo esercizio finanziario, in quanto, con la prevedibile concessione degli altri due cantieri, sopra specificati, vengono soddisfatte le più urgenti necessità del comune di Castel San Giorgio, in materia di disoccupazione, mentre, nei limiti del contingente di giornate lavorative assegnate alla provincia di Salerno, occorre provvedere ai bisogni degli altri comuni della provincia stessa ».

Il Ministro: RUBINACCI.

RIVERA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno di addivenire ad una modificazione delle vigenti disposizioni per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati dell'Italia centro-meridionale gravemente danneggiati dal terremoto dell'autunno 1950. L'interrogante fa rilevare all'uopo che:

a) il contributo statale del 50 per cento a qualche raro possidente che abbia a disposizione denaro e credito, è inoperante per la grandissima maggioranza della popolazione colpita, poverissima, pur se possieda come è di frequente una casupola di pochi vani. Due inverni trascorsi in situazione drammatiche, sotto le case cadenti, senza che queste abbiano potuto essere in qualche modo riparate, specialmente per la montuosa ed aspra provincia dell'Aquila degli Abruzzi;

b) la disposizione posta dalla legge, che limita i contributi alla ricostruzione delle case di abitazione civile, è una strana e non comprensibile inibitiva alla ricostruzione di chiese, case comunali, scuole, stalle, ecc.

« Si aggiunga che la quasi totalità delle case abitative dei passi di montagna centro-meridionale dell'Italia, sono state a suo tempo dichiarate rurali, onde alleviare l'economia dei poveri paesi della zona dal peso delle imposte, ed incoraggiare la costruzione di case economiche. Tali provvide disposizioni, cioè la dichiarazione di ruralità, escogitata ed ottenuta a suo tempo, come un beneficio per il Mezzogiorno, rappresenta oggi una disgrazia, ostando alle applicazioni delle pur inefficienti provvidenze emanate. Per queste ragioni l'interrogante chiede se non ritenga equo applicare alle popolazioni colpite dal terremoto, provvidenze assolutamente si-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

mili a quelle adottate per le popolazioni colpite dalle alluvioni, ambedue le popolazioni toccate da una grande sventura ed ambedue egualmente meritevoli di sperimentare la doverosa bontà materna dell'Italia risorgente». (7838).

RISPOSTA. — « La concessione dei sussidi nella misura del 50 per cento per la riparazione dei fabbricati privati danneggiati dal terremoto del 5 settembre 1950 negli Abruzzi è stata determinata d'intesa col Tesoro in base al trattamento praticato in casi analoghi, in dipendenza di eventi calamitosi. Un diverso e maggiore intervento dello Stato non sarebbe, ammissibile costituendo, per altro, un precedente, che potrebbe essere a buon diritto invocato da altre regioni egualmente colpite in modo grave da terremoti.

« Devesi, per altro, fare osservare che le disposizioni della legge anzicitata 1° ottobre 1951, n. 1133, consentono, a termini della lettera b) dell'articolo 1, anche la concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa prevista, per il ripristino di edifici pubblici, di uso pubblico e di edifici di culto rientranti fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784. Per quanto riguarda, poi, la concessione del sussidio per la riparazione dei fabbricati rurali danneggiati dal terremoto stesso, si fa presente che essa fu esclusa dal Tesoro, in quanto non di pertinenza di questo Ministero ma di quello dell'agricoltura e foreste. Quest'ultimo, d'altro canto, può, all'uopo avvalersi dei benefici di cui agli articoli 43 e 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, rivestendo il ripristino di detti edifici il carattere di miglioramento fondiario. Ad ogni modo la questione è tuttora all'esame per una definizione ».

Il Sottosegretario di Stato: CAMANGI.

SAIJA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno ed urgente provvedere alle opere di protezione per il consolidamento del santuario « Maria Santissima » del comune di Capo d'Orlando (Messina), riconosciuto monumento nazionale, danneggiato nel corso degli ultimi eventi bellici ». (8538).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per conto del Ministero dei lavori pubblici. Da rilievi effettuati a cura del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo interpellato in merito allo stato di conservazione del Santuario

« Maria Santissima » di Capo d'Orlando, è risultato che dalla parte posteriore del Santuario, nei due cantonali, vi sono delle corrosioni dovute agli agenti atmosferici, nei conci di pietra arenaria costituenti i cantonali stessi. Si è riscontrato ancora che, nei tempi scorsi, parte dei muri del vecchio castello, che erano limitrofi allo spigolo nord, sono crollati, come pure dalla stessa parte si sono staccati dei massi di pietra arenaria di spessore variabile e che costituiscono la natura del Capo.

« Al fabbricato del Santuario, benché bisognevole di opere di restauro e consolidamento in qualche parte, non si sono riscontrate, per altro delle lesioni tali da comprometterne, allo stato attuale, la stabilità. Ora, poiché il Santuario è monumento nazionale di proprietà privata, lo Stato può intervenire solo ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sostituendosi, cioè, all'ente proprietario nell'esecuzione dei lavori necessari, salvo, s'intende, il rimborso della spesa da parte dell'ente proprietario medesimo. Ciò stante, si assicura l'onorevole interrogante che è stata già interessata la Soprintendenza ai monumenti di Palermo affinché provveda, d'intesa con il locale provveditorato alle opere pubbliche, a redigere l'apposita perizia che dovrà essere poi sottoposta al parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Non appena saranno espletate le necessarie formalità verrà trasmesso al Ministero dei lavori pubblici il decreto di delega di questo Ministero al detto Dicastero per la esecuzione dei lavori in questione a spese dello Stato. Al che, ben inteso, potrà provvedersi sempreché lo consentano le disponibilità finanziarie ».

Il Ministro della pubblica istruzione:
SEGGI.

SAIJA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per sapere se risulti al vero la notizia che la delegazione australiana per l'emigrazione debba trasferirsi da Messina a Catania. Nel caso affermativo per sapere se le autorità competenti hanno tenuto presente:

1°) che Messina è sede di ispettorato di emigrazione principalmente, se non esclusivamente, per la emigrazione verso l'Australia;

2°) che il Governo italiano ha speso fior di quattrini per creare a Messina un centro di emigrazione, e altri ne sta spendendo ancora per attrezzare tale centro;

3°) che il servizio afferente alla emigrazione nel porto di Messina si è sempre svolto, così come si svolge tuttavia, in perfetto or-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

dine, consentendo, fra l'altro, l'affiancamento a banchina di qualsiasi transatlantico di tonnellaggio oggi conosciuto;

4°) che in un piano di riparto più o meno ufficialmente fatto dagli organi competenti del Ministero della marina mercantile, a Messina venne negata ogni altra possibilità di scalo per emigrazione turistica, proprio in conseguenza della riconosciuta importanza assunta dal suo porto per l'emigrazione verso l'Estremo Oriente in genere e l'Australia in particolare;

5°) che Messina è logico sito di accentrimento interregionale perché buona parte degli emigranti che nel suo porto imbarcano provengono dalla Calabria, dalla Basilicata, dalla Puglia, e sarebbe quindi illogico che si spostasse l'attuale epicentro.

« Se, premesso quanto sopra, non si ravvisi in tale ipotetico trasferimento una palese espoliazione di un diritto universalmente riconosciuto, ed uno sperpero di denaro pubblico derivante dalle spese per gli impianti già sostenute dallo Stato; e se non ritiene urgente e doveroso intervenire per via diplomatica onde tranquillizzare l'opinione pubblica vivamente allarmata ». (9158).

RISPOSTA. — « In base, all'accordo di emigrazione assistita italo australiano, le zone ed i centri in Italia nei quali deve essere effettuata la selezione degli emigranti, sono stabiliti d'intesa fra i rappresentanti del Governo australiano e le competenti autorità italiane. Messina è stata scelta perché per la sua posizione geografica, per i mezzi di comunicazione di cui dispone e per i servizi emigratori italiani esistenti, rappresenta il centro dell'isola meglio rispondente agli scopi. Alcune difficoltà sorte effettivamente per la sistemazione degli uffici e per gli alloggi del personale australiano sono state superate grazie alla collaborazione delle autorità cittadine. Nessun trasferimento dell'ufficio in altra sede è previsto ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINÈDÒ.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere se non ritenga giunto il momento per adeguare il fabbricato della stazione ferroviaria di Vairano-Caianello (Caserta) alle esigenze derivanti dall'essere quella stazione ritornata ad assumere vasta funzione di smistamento di viaggiatori e di merci dell'Abruzzo, del Molise, della Campania e del Lazio ». (9237).

RISPOSTA. — « La sistemazione dell'attuale fabbricato viaggiatori della stazione di Vairano-Caianello, di cui l'amministrazione

ferroviaria riconosce la importanza ai fine dello smistamento del traffico viaggiatori per diverse regioni, sarà presa in esame dall'amministrazione medesima dopo che sarà stato riattivato l'esercizio sulla linea Vairano-Isernia in modo da rendere la eventuale sistemazione di cui trattasi adeguata alle effettive necessità del locale traffico viaggiatori ».

Il Ministro: MALVESTITI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non voglia considerare urgente ed indispensabile per il comune di Mafalda (Campobasso) sia la prosecuzione del cantiere scuola numero 02612/L, sia la istituzione dell'invocato cantiere di rimboschimento onde alleviare la grave disoccupazione locale, in quel comune che ha il triste primato di una generale povertà ». (9238).

RISPOSTA. — « Trovasi, in atto, in fase di elaborazione presso questo Ministero il piano nazionale per la istituzione di cantieri di lavoro nelle singole province. Per tanto, la richiesta di prolungare il cantiere numero 02612/L istituito nel comune di Mafalda (Campobasso), e di cui alla proposta formulata dal competente ufficio provinciale del lavoro, sarà presa in considerazione in sede di redazione del piano predetto. Per quanto concerne l'istituzione di un cantiere di rimboschimento nello stesso comune, si fa presente che non sarà possibile autorizzarla, in quanto le giornate lavorative assegnate alla provincia di Campobasso non consentono l'apertura di più cantieri nel comune predetto, dovendosi soddisfare le necessità degli altri comuni della provincia ».

Il Ministro: RUBINACCI.

SAMMARTINO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — « Per conoscere lo stato della pratica inerente alla sdemanializzazione di 57 ettari di terreno in agro del comune di Mafalda (Campobasso), la cui istruttoria, avviata da molti mesi, attende la auspicata definizione ». (9258).

(Vedi risposta scritta all'onorevole COLITTO, n. 9063).

STUANI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per sapere se corrispondano a verità le voci corse a Bergamo, e riportate dalla stampa locale, circa la nuova destinazione dell'aeroporto di Orio, che, secondo le voci, verrebbe destinato a soli scopi militari sopprimendo le attrezzature per l'aeroporto civile che tanti sforzi sono costate. Tali notizie hanno allar-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

mato tutta la cittadinanza, e per la soppressione dell'aeroporto civile, e più ancora per il fatto che l'aeroporto verrebbe assegnato alle forze militari, nel quadro del Patto atlantico, che porterebbe un mortale pericolo, in caso di guerra, su tutta la cittadinanza bergamasca ». (8943).

RISPOSTA. — « Le voci che, secondo l'onorevole interrogante, si sarebbero diffuse a Bergamo, circa la nuova destinazione che verrebbe data all'aeroporto di Orio, non hanno alcuna consistenza. Tale aeroporto rimane militare ed aperto al traffico civile, conformemente alla destinazione avuta finora. Quanto ai pericoli che incomberebbero sulla città di Bergamo per il fatto che sull'aeroporto di Orio sarebbero dislocati reparti dell'aeronautica militare, si rileva che la distanza dell'aeroporto stesso dalla città è tale da non giustificare alcun allarme.

« È opportuno tener presente, ad ogni modo, che, in caso di emergenza, tutti gli aeroporti, siano essi civili che militari, sarebbero ovviamente considerati militari e quindi la classificazione del tempo di pace non avrebbe, in tale evenienza, alcun effetto pratico ».

Il Ministro: PACCIARDI.

TANASCO. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere quali difficoltà si oppongano alla sollecita presentazione del disegno di legge per la liquidazione e corresponsione dell'indennizzo spettante, a mente dell'articolo 79 del Trattato di pace, ai cittadini italiani per la perdita dei beni, diritti ed interessi situati nell'originario territorio della Jugoslavia ». (9186).

RISPOSTA. — « Il disegno di legge relativo alla rinnovazione della delega al Governo di cui alla legge 4 luglio 1950, n. 590, è stato trasmesso dal Ministero del tesoro alla Presidenza del Consiglio dei ministri il giorno 23 maggio 1952 con lettera numero 542, Gab. U.1. Il progetto di legge stesso è stato approvato dal Consiglio dei ministri ed è attualmente in corso di trasmissione al Parlamento ». *Il Ministro* ad interim: PELLA.

TONENGO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere quali provvedimenti sono stati presi, e quando verranno attuati, per la decorosa sistemazione degli ex sottufficiali di carriera del Genio ferrovieri che, dopo gli eventi del 1943, assunti dall'Amministrazione ferroviaria con le qualifiche di capo stazione e sottocapo, stabilite da apposita commissione no-

minata dalle ferrovie dello Stato, sono stati in seguito nominati in prova con la qualifica e stipendio iniziale di alunno d'ordine.

« Tale trattamento è in contrasto e con le qualifiche assegnate dalla suddetta commissione e con le mansioni che effettivamente disimpegnavano gli interessati in divisa militare ed in abito civile dopo l'8 settembre 1943, e non è neppure paragonabile al trattamento usato ai sottufficiali di carriera di tutte le armi, in base alle disposizioni di legge in vigore ». (9293).

RISPOSTA. — « Dopo l'8 settembre 1943 il Reggimento genio ferrovieri fu disciolto e i genieri, che esercitavano la linea ferroviaria Torino-Chivasso-Aosta, continuarono tale esercizio in veste di civili, alle dipendenze della Amministrazione ferroviaria (Compartimento di Torino) che li considerò come personale straordinario ai soli effetti della retribuzione, loro corrisposta in base alle qualifiche corrispondenti alle mansioni svolte. Col ritorno graduale alla normalità i genieri non di carriera furono sistemati nei ruoli dell'Amministrazione ferroviaria in base all'articolo 22 dell'apposita Convenzione stipulata nel 1939 per l'esercizio della suddetta linea tra il Ministero della guerra e l'Amministrazione ferroviaria.

« Si pose ben presto anche il problema della sistemazione dei sottufficiali di carriera ai quali, per altro, l'Amministrazione ferroviaria non poté che offrire la sistemazione di cui all'articolo 22 della predetta convenzione che prevedeva, in particolari condizioni, l'immissione nei ruoli ferroviari con qualifiche di alunno d'ordine, di conduttore e di aiuto macchinista. Di tale sistemazione beneficiarono solo 20 dei 57 sottufficiali di carriera in parola, avendo gli altri 37 preferito continuare il rapporto d'impiego con l'amministrazione militare.

« Le suddette qualifiche, proprie dell'Amministrazione ferroviaria, furono le uniche che allora poterono attribuirsi ai sottufficiali medesimi, in quanto trattasi di qualifiche di prima assunzione; ciò fu operato in correlazione con le particolari mansioni svolte dal personale in esame e con la sistemazione che viene normalmente praticata per gli altri sottufficiali delle forze armate, ai quali, come è ben noto, vengono attribuite qualifiche d'ordine iniziali nella gerarchia del gruppo C. Tuttavia, la questione è oggetto di esame da parte dell'Amministrazione ferroviaria onde trovare un'equa soluzione che tenga anche presenti le aspirazioni degli interessati ».

Il Ministro: MALVESTITI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

TROISI. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per lenire i danni provocati dalla eccezionale violenta grandinata abbattuta sulle campagne di numerosi comuni della provincia di Bari, distruggendo raccolti e piantagioni, acutizzando la disoccupazione locale ». (9232).

RISPOSTA. — « Si premette che il Ministero dell'interno ha trasferito allo scrivente, per prevalente competenza, l'incarico della risposta alla interrogazione presentata dall'onorevole interrogante. Questo Ministero, pur rendendosi conto della situazione di disagio in cui sono venute a trovarsi le aziende agricole della provincia di Bari, danneggiate dal nubifragio del 16 e 18 luglio 1952 non ha la possibilità di intervenire, in quanto, com'è noto, nel suo bilancio non esistono stanziamenti ordinari che consentano l'attuazione di provvidenze per sinistri atmosferici.

« Allorché si sono verificate tali calamità con carattere di eccezionale gravità e che hanno colpito varie regioni del paese, come le alluvioni e le mareggiate dell'estate e autunno 1951, una legge speciale ha stabilito appositi stanziamenti per facilitare il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole sinistrate. Tale legge, però, non può, nella specie trovare applicazione, perché riguarda i danni verificatisi nel periodo da essa previsto. Per altro, la legge 10 gennaio 1952, n. 3, ha inteso escludere il principio del risarcimento del danno alle colture, ammettendo a sussidio soltanto le spese di ripristino della produttività dei terreni e di ricostituzione dei mezzi di produzione. Quindi anche sotto questo profilo la citata legge non potrebbe trovare applicazione per sovvenire i produttori agricoli danneggiati della provincia di Bari.

« Per quanto concerne il Ministero dell'interno, si fa presente che a favore dei danneggiati dal nubifragio che ha colpito i comuni di Grumo, Binetto, Modugno ed alcune contrade dell'agro di Bari è stata disposta la erogazione straordinaria di 15 milioni di lire e di altri 10 milioni per l'assistenza ai danneggiati dei comuni di Monopoli, Corato, Andria, Sant'Eramo, Adelfia, Bitetto, Bitonto, Canosa, Turitto e Turi. In ordine alla richiesta di provvedimenti, intesi a concedere agevolazioni fiscali ai suddetti produttori agricoli si fa presente che i danni provocati da infortuni atmosferici, come la grandine, la siccità, le gelate e simili, vengono considerati, di regola, nella

formazione delle tariffe di estimo e perciò, non possono dar luogo a moderazioni di imposta.

« Tuttavia, qualora i danni rivestano, in qualche caso, carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1872, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589. Per venire incontro ai lavoratori dei comuni colpiti, si fa presente che questo Ministero è intervenuto presso quello del lavoro e della previdenza sociale, il quale ha fatto conoscere che per il corrente esercizio finanziario è stata già prevista, in favore della provincia di Bari, la istituzione di cantieri di lavoro che assorbiranno lavoratori disoccupati per complessive 779.000 giornate lavorative. In particolare, il predetto Dicastero ha comunicato i seguenti dati sull'assorbimento di mano d'opera nei comuni sottoindicati:

Grumo	N. 10.336
Palo	» 27.084
Adelfia	» 15.000
Turi	» 3.300
Bitonto	» 24.018
Corato	» 17.200
Monopoli	» 33.764
Canosa	» 28.100

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FANFANI.

TROISI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere se non ritenga necessario ed urgente la presentazione di un disegno di legge sulla estensione della assistenza sanitaria e farmaceutica ai pensionati civili e militari dello Stato e ai pensionati degli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, in conformità dei voti già espressi dalla Camera dei deputati ed accolti dal Governo ». (9270).

RISPOSTA. — « Il problema della concessione dell'assistenza sanitaria a favore dei pensionati statali è oggetto di attento esame da parte di questa amministrazione, la quale ha in corso di ultimazione i necessari studi sugli aspetti tecnico-finanziari. Si confida, per tanto, che quanto prima il Governo sarà messo in grado di presentare al Parlamento un apposito disegno di legge per una definitiva soluzione del problema medesimo ».

Il Sottosegretario di Stato: TESSITORI.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 OTTOBRE 1952

TRULLI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non ritengano opportuno prendere in esame la situazione incresciosa che verrebbe a crearsi se fosse attuata la nuova disciplina sulle concessioni demaniali di pascolo, lungo gli argini e le golene dei fiumi formulata dalla Direzione generale del demanio. Tengono presente gli onorevoli ministri le condizioni in cui verrebbero a trovarsi tanti frontisti, piccoli proprietari di terreni, attualmente concessionari di zone demaniali di pascolo, che sarebbero, eventualmente, sottoposti alla speculazione di grossi e nuovi concessionari, i quali imporrebbero esose condizioni in vista delle ben note necessità dei frontisti, ai quali, sino a questo momento, è stata accordata la concessione diretta.

« In particolare l'interrogante chiede all'onorevole Ministro dell'agricoltura se non creda di intervenire per legittimare la situazione di questi piccoli concessionari, e quindi rendere operante, per l'identità della materia, nei loro confronti, i decreti 1° aprile 1947, n. 277, 18 agosto 1948, n. 1140, e 3 giugno 1949, n. 321; ed infatti, nel caso in esame, non si tratta, nei suoi effetti, di un vero e proprio contratto di affitto? ». (8668).

RISPOSTA. — « Si risponde anche a nome del Ministero dell'agricoltura e foreste. È da ritenere che l'interrogazione si riferisce alle concessioni che vengono accordate dalla Amministrazione demaniale alle ditte private per l'utilizzazione ad uso di pascolo dei terreni esistenti lungo gli argini e le golene dei fiumi; nel qual caso si assicura che nessuna norma è stata di recente emanata in materia, né è in corso di formulazione.

« Le concessioni in parola (come tutte quelle dei beni di demanio pubblico per le quali non esistano speciali disposizioni di legge che sanciscano un diritto di prelazione a favore dei proprietari frontisti, come si verifica per le concessioni per pioppicoltura) sono state sempre assentite mediante l'esperimento di una gara, conformemente a quanto dispongono la legge ed il regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Eccezionalmente durante il periodo bellico e nell'immediato dopoguerra, sia per la carenza di personale negli uffici esecutivi quanto per provvedere alla immediata utilizzazione delle pertinenze demaniali (che, altrimenti, sarebbero state abusivamente occupate e sfruttate senza alcun compenso all'erario), l'Amministrazione demaniale, data la singolarità della situazione, ha dovuto nella utilizzazione delle pertinenze

stesse a scopo di pascolo far ricorso alla trattativa privata assegnandole nella maggior parte dei casi ai proprietari frontisti.

« Ritornata la normalità, l'Amministrazione demaniale ha dovuto però ripristinare il sistema della gara, in conformità delle disposizioni legislative avanti accennate, la cui applicazione è stata anche sollecitata dagli organi di controllo. In merito all'ultimo punto dell'interrogazione diretto, in particolare, all'onorevole Ministro dell'agricoltura, giova far presente che, data la peculiare natura giuridica dei beni di demanio pubblico, nelle concessioni a scopo di pascolo, come in tutte le concessioni demaniali non possono trovare applicazione i decreti 1° aprile 1947, n. 277, 18 agosto 1948, n. 1140, e 3 giugno 1949, n. 321, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo, in quanto tali norme regolano rapporti di diritto privato ».

Il Ministro delle finanze: VANONI.

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se sia corretto ed equo che gli uffici tecnici erariali chiedano i « diritti di consultazione » agli aspiranti alla assegnazione della casa I.N.A., i quali devono produrre una dichiarazione da cui risulti che non possiedono beni immobili ». (9196).

RISPOSTA. — « I diritti di visura sono dovuti — a norma dell'articolo 88 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153 — ogni qual volta, su richiesta di parte, vengano consultati gli atti catastali, indipendentemente dallo scopo per cui la consultazione viene eseguita, e quindi anche nel caso in cui alla consultazione stessa faccia seguito la richiesta — da parte dell'interessato — di un certificato catastale, per il quale egli dovrà inoltre corrispondere i diritti relativi.

« Quando invece un privato, senza effettuare la consultazione degli atti catastali, richieda un certificato — anche negativo — intestato ad una determinata persona, non si è tenuti a corrispondere alcun diritto di consultazione, in aggiunta ai diritti relativi al certificato richiesto. Per l'eventualità che qualche ufficio dipendente non interpreti esattamente le norme vigenti in materia, sarà diramata apposita circolare per richiamare l'attenzione degli Uffici tecnici erariali sulla esatta e scrupolosa osservanza delle norme relative al rilascio dei certificati catastali ».

Il Ministro: VANONI.